

**CIRCOLARE RECANTE LE INDICAZIONI OPERATIVE
IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA**

9 GENNAIO 2014, N. 1

***“NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE”***

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Premesse

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge regionale 1/2014 (*art. 1 L.R. 1/2014*)

Art. 2 - Definizioni (*art. 3 L.R. 1/2014*)

Art. 3 - Classificazioni degli esercizi commerciali (*art. 4 L.R. 1/2014*)

Art. 4 - Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali (*art. 5 L.R. 1/2014*)

Art. 5 - Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa (*art. 6 L.R. 1/2014*)

Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale (*art. 7 L.R. 1/2014*)

Art. 7 - Sportello unico per le attività produttive (*art. 8 L.R. 1/2014*)

CAPO II - ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE

Art. 8 - Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (*art. 10 L.R. 1/2014*)

Art. 9 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico (*art. 11 L.R. 1/2014*)

Art. 10 - Interventi integrati per i centri minori (*art. 12 L.R. 1/2014*)

CAPO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Art. 11 - Esercizi di vicinato (*art. 15 L.R. 1/2014*)

Art. 12 - Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (*art. 16 L.R. 1/2014*)

Art. 13 - Medie strutture di vendita (*art. 17 L.R. 1/2014*)

Art. 14 - Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita (*art. 18 L.R. 1/2014*)

Art. 15 - Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita (*art. 19 L.R. 1/2014*)

Art. 16 - Autorizzazioni per grandi strutture di vendita (*art. 20 L.R. 1/2014*)

Art. 17 - Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita (*art. 21 L.R. 1/2014*)

Art. 18 - Aree di parcheggio degli esercizi commerciali (*art. 22 L.R. 1/2014*)

Art. 19 - Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci (*art. 23 L.R. 1/2014*)

Art. 20 - Orari di vendita (*art. 24 L.R. 1/2014*)

Art. 21 - Vendite straordinarie (*art. 25 L.R. 1/2014*)

Art. 22 - Centri di assistenza tecnica e formazione professionale (*art. 26 L.R. 1/2014*)

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Art. 23 - Definizioni e finalità (*art. 28 L.R. 1/2014*)

Art. 24 - Rilevazione del commercio su aree pubbliche (*art. 29 L.R. 1/2014*)

Art. 25 - Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (*art. 30 L.R. 1/2014*)

Art. 26 - Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (*art. 31 L.R. 1/2014*)

Art. 27 - Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A (*art. 32 L.R. 1/2014*)

Art. 28 - Rilascio autorizzazioni di tipologia B (*art. 33 L.R. 1/2014*)

Art. 29 - Modifica del settore merceologico (*art. 34 L.R. 1/2014*)

Art. 30 - Trasferimento di residenza (*art. 35 L.R. 1/2014*)

Art. 31 - Tasse regionali e comunali (*art. 36 L.R. 1/2014*)

Art. 32 - Modalità di esercizio dell'attività (*art. 37 L.R. 1/2014*)

Art. 33 - Autorizzazioni stagionali (*art. 38 L.R. 1/2014*)

Art. 34 - Adempimenti per l'inizio dell'attività (*art. 39 L.R. 1/2014*)

Art. 35 - Definizione dei mercati (*art. 40 L.R. 1/2014*)

Art. 36 - Istituzione di un mercato (*art. 41 L.R. 1/2014*)

Art. 37 - Modifica dei mercati (*art. 42 L.R. 1/2014*)

Art. 38 - Trasferimento e sospensione dei mercati (*art. 43 L.R. 1/2014*)

Art. 39 - Caratteristiche funzionali dei mercati (*art. 44 L.R. 1/2014*)

Art. 40 - Mercati domenicali e festivi (*art. 45 L.R. 1/2014*)

Art. 41 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi (*art. 46 L.R. 1/2014*)

Art. 42 - Subingresso nella gestione e nella proprietà (*art. 47 L.R. 1/2014*)

Art. 43 - Anagrafe delle imprese (*art. 48 L.R. 1/2014*)

Art. 44 - Canoni per la concessione del posteggio (*art. 49 L.R. 1/2014*)

CAPO V - Forme Speciali di Vendita

Art. 45 - Spacci interni (*art. 50 L.R. 1/2014*)

Art. 46 - Apparecchi automatici (*art. 51 L.R. 1/2014*)

Art. 47 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (*art. 52 L.R. 1/2014*)

Art. 48 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore (*art. 53 L.R. 1/2014*)

Art. 49 - Commercio all'ingrosso (*art. 56 L.R. 1/2014*)

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 50 - Sanzioni (*art. 57 L.R. 1/2014*)

Art. 51 - Comunicazioni alla regione (*art. 58 L.R. 1/2014*)

Art. 52 - Potere sostitutivo (*art. 60 L.R. 1/2014*)

Art. 53 - Regolamento d'attuazione (*art. 61 L.R. 1/2014*)

Art. 54 - Disposizioni finali ed abrogazioni (*art. 64 L.R. 1/2014*)

CIRCOLARE RECANTE LE INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA L.R. CAMPANIA 1/2014

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

1. La presente circolare reca le indicazioni operative atte a meglio disciplinare la materia di cui alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1, avente ad oggetto la “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale” (d’ora in avanti definita anche semplicemente “*Legge Regionale*”), come modificata dall’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10.

2. Per quanto riguarda l’attuazione della Legge Regionale che comporti atti deliberativi della Giunta Regionale, è in itinere di approvazione il Regolamento a norma dell’art. 61 della citata legge, nel rispetto dei motivi imperativi d’interesse generale in essa fissati, costituiti dalla tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dalla tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, dalla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano e la conservazione del patrimonio regionale storico, culturale, artistico e paesaggistico.

La Legge Regionale è, comunque, normativa di immediata applicazione nella materia della distribuzione commerciale, non necessitando per la sua efficacia dell’entrata in vigore del regolamento d’attuazione.

Art. 1 – Oggetto e finalità della legge regionale 1/2014 (art. 1 L.R. 1/2014)

1. La Legge Regionale è emanata in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio ai sensi delle potestà legislative previste all’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. La Legge Regionale attua le disposizioni di liberalizzazione del settore del commercio e della libera circolazione delle merci e dei servizi previste dal Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), dalla Direttiva comunitaria 2006/123/CE, dal D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 147/2012, dalla legge n. 148/2011, dalla legge n. 214/2011, dalla legge n. 248/2006 e dal D.P.R. n. 160/2010, nel rispetto della legge n. 241/1990, che disciplina i procedimenti amministrativi.

3. Costituisce principio generale della Legge Regionale l'apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori ed alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e i beni culturali.

4. Le disposizioni di norme regionali e/o di regolamenti comunali che disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza.

5. Le previsioni di norme regionali e/o di regolamenti comunali relative all'introduzione di limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermi i principi di liberalizzazione di cui all'art. 1 della Legge Regionale.

6. Le restrizioni in materia di accesso e di esercizio delle attività commerciali previste dall'ordinamento regionale e comunale sono divenute inefficaci con l'entrata in vigore della Legge Regionale; le norme regionali ed i regolamenti comunali non incompatibili con le disposizioni ed i principi della Legge Regionale permangono in vigore.

7. Il principio di tutela della concorrenza utilizzata dal legislatore regionale, coerentemente con quello adottato dalla norma costituzionale all'articolo 117, secondo comma, lettera e), ed operante nel sistema giuridico comunitario, persegue le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi.

Si tratta, in altri termini, dell'aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che mira ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando le barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, e, più in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.

Il conseguimento degli equilibri del mercato, pertanto, non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la Legge Regionale, che ha quindi fissato le condizioni per garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale.

8. Il comma 3 dell'articolo 1 della Legge Regionale stabilisce che *“l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione le medie strutture e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi per le merci ingombranti ed il commercio in aree pubbliche, è giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica, di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela dell'incolumità delle persone”*.

Al riguardo si evidenzia che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., che ha recepito la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ha indicato, quale strumento principale per perseguire l'obiettivo della semplificazione normativa e amministrativa delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed allo svolgimento delle attività di servizio, la necessità di limitare l'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio e di prevedere requisiti per l'accesso all'attività solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Il decreto legislativo 59/2010, però, non ha modificato, tra l'altro, gli articoli 8, 9 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rispettivamente relativi alle medie strutture di vendita, alle grandi strutture di vendita ed all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Di conseguenza, le autorizzazioni per tali attività sono state ritenute necessarie ai fini indicati.

L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituisce *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)”*.

La disposizione, pertanto, sancisce l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione, che, nei casi delle attività commerciali in discorso, appare ancora necessaria.

Con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, come precisato anche dalla Risoluzione prot. n. 180107 del 5 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internalizzazione, resta attualmente ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- apertura di una media struttura di vendita
- trasferimento di sede di una media struttura di vendita
- ampliamento della superficie di una media struttura di vendita
- l'apertura di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti
- apertura di una grande struttura di vendita
- trasferimento di sede di una grande struttura di vendita
- ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita
- avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'uso di posteggio
- avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si precisa che l'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce che *“l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività”*.

Con riferimento all'attività di vendita su aree pubbliche, il comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale ha modificato il comma 13 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, esplicita gli strumenti di programmazione *(Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: «della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di*

alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche»).

Tale articolo non ha subito modifiche ad opera del successivo D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. La normativa nazionale di settore, pertanto, ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assenso entro i 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante.

Art. 2 – Definizioni (art. 3 L.R. 1/2014)

1. Il “*centro commerciale*” è definito, all’art. 3, comma 1°, lettera m), della Legge Regionale come “*una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi*”, essendo vietata la denominazione di “centro commerciale” per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche distributive da quelle suesposte.

L'inquadramento di un'aggregazione di strutture distributive quale “centro commerciale” determina che la stessa sia considerata come “*struttura funzionale unitaria*” e, quindi, ne sancisce la “*destinazione specifica*”.

L'aggregazione di strutture distributive, costituita come “struttura funzionale unitaria” e dotata di “destinazione specifica”, ma formata da un numero di esercizi inferiore a quello minimo per assumere la denominazione di “centro commerciale”, è comunque autorizzata come media struttura di vendita o come grande struttura di vendita, in funzione della superficie di vendita complessiva.

Non costituisce, altresì, un “centro commerciale” - e non può essere così denominato - l'insieme di singoli negozi insediati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale (anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni), oppure in un immobile privo di destinazione specifica, oppure

nello stesso immobile, purché utilizzino separatamente accessi veicolari, ingressi pedonali ed aree di parcheggio: in tali fattispecie, l'aggregazione di strutture distributive è valutata come formata da distinti esercizi commerciali, ciascuno con il suo autonomo titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività e non può essere denominata "centro commerciale". Per maggiori dettagli relativi a tali specifiche situazioni, si rimanda al successivo articolo 3, comma 3.

2. Il "parco commerciale" è definito, all'art. 3, comma 1°, lettera n), della Legge Regionale come *"l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale"*.

In un "parco commerciale" gli immobili in cui sono ubicate le attività distributive in oggetto sono separati da un percorso che permetta il passaggio veicolare e/o pedonale; nel caso di minore ampiezza del percorso in oggetto, le superfici di vendita di ciascuna attività commerciale insistente in detti edifici saranno sommate per il rilascio del conseguente titolo autorizzatorio e per il calcolo degli standard urbanistici, commerciali e di parcheggio, essendo il tutto considerato, pertanto, come unica struttura di vendita.

Aggregazioni di strutture distributive che non presentano le caratteristiche di cui sopra non possono essere identificate come "parco commerciale" e non possono essere così denominate.

Se presenti, gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti non sono tenuti al rispetto della prescritta distanza dalle medie e grandi strutture di vendita del parco commerciale, poiché essi non sono caratterizzati da superficie di vendita e, pertanto, non si sommano alla superficie di vendita delle altre attività distributive.

3. Un esercizio commerciale denominato "outlet" è definito all'art. 3, comma 1°, lettera o), della Legge Regionale, come *"l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore, rimanenze di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato"*.

La Legge Regionale prevede altresì che è vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati. La norma inquadra la tipologia degli outlet nell'ambito degli esercizi commerciali, destinati alla vendita di determinate merceologie.

L'esercente di un outlet dovrà, pertanto, offrire alla clientela le opportune informazioni per renderla edotta della natura e della qualità degli articoli in vendita; le medesime informazioni saranno fornite dall'esercente al SUAP del comune sede dell'esercizio commerciale, per le eventuali verifiche del caso.

Nel caso di factory outlet center, dette informazioni potranno essere fornite, anche in forma aggregata, dalla società di gestione della medesima struttura.

A tal proposito si rileva che il "*factory outlet center*" è definito all'art. 3, comma 1, lettera p) come "*l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet*" e che al successivo art. 20, comma 7, è stabilito che i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.

4. Un "*temporary shop*" è definito, all'art. 3, comma 1°, lettera q, della Legge Regionale come un esercizio temporaneo in sede fissa, cioè come un'attività commerciale della dimensione di un esercizio di vicinato svolta dove si effettuano eventi temporanei, quali fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone, per il periodo coincidente con lo stesso avvenimento.

Per l'apertura di detta attività, l'esercente trasmetterà una SCIA al SUAP competente per territorio, utilizzando il relativo Modello 1A, indicando la sede del temporary shop, la merceologia degli articoli in vendita, l'evento corrispondente, la durata dell'attività commerciale, il possesso dei requisiti morali ex art. 71 del D.Lgs. 59/2010 ed il possesso (in proprio o tramite il preposto designato) dei requisiti professionali ex art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 per il commercio di prodotti alimentari.

In caso di temporary shop di durata maggiore a trenta giorni, l'esercente dovrà preliminarmente procedere all'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a fornire anche i dati di un esercizio commerciale (su area privata o su area pubblica) a carattere non

temporaneo di cui sia titolare. La disponibilità di detta attività non temporanea è prevista non per stabilire restrizioni o limitazioni, ma per garantire una maggior tutela dei consumatori.

5. I *“motivi imperativi di interesse generale”*, che costituiscono le uniche ragioni di pubblico interesse per le quali le attività commerciali possono essere assoggettate nei regolamenti comunali ad autorizzazioni o restrizioni, sono definite, all’art. 3, comma 1°, lettera r), della Legge Regionale così come previsto dal decreto legislativo n. 59/2010, quali *“la tutela dei consumatori e dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”*.

E’ vietato ai Comuni di far ricorso a motivi differenti da quelli di cui sopra per determinare previsioni limitative della libertà di insediamento e di esercizio delle attività commerciali.

6. Gli *“esercizi di vicinato”* sono definiti, all’art. 3, comma 1°, lettera v), della Legge Regionale, come le attività commerciali in sede privata, con le superfici di vendita nei limiti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ossia con la superficie di vendita massima di mq 150 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e con la superficie di vendita massima di mq 250 nei comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti.

Gli esercizi di vicinato possono essere organizzati come esercizi autonomi, oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale.

7. Le *“medie strutture di vendita”* sono definite, all’art. 3, comma 1°, lettera z), della Legge Regionale, come gli esercizi commerciali in sede privata con la superficie di vendita nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al

settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ossia con la superficie di vendita compresa tra mq 151 e mq 1.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e con la superficie di vendita compresa tra mq 251 e mq 2.500 nei comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti.

Le medie strutture di vendita possono essere organizzate come esercizi autonomi (anche in forma di centro commerciale), oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale o in un parco commerciale.

8. Le *“grandi strutture di vendita”* sono definite, all'art. 3, comma 1°, lettera aa), della Legge Regionale, come gli esercizi commerciali in sede privata con la superficie di vendita superiore a mq 1.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e con la superficie di vendita superiore a mq 2.500 nei comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti, che possono essere organizzate come esercizi autonomi, oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale o in un parco commerciale.

9. L'art. 3, comma 1°, lettera bb), della Legge Regionale definisce il *“centro commerciale naturale”* come *“l'aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale”*.

Le specifiche organizzative ed autorizzatorie dei Centri Commerciali Naturali (in sigla C.C.N.) sono stabilite dalla Legge Regionale della Campania 1/2009, dalla Delibera della Giunta Regionale 1476/2009, che ne ha approvato la disciplina istitutiva ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 1/2009, e dalla Delibera della Giunta Regionale 160/2013, con cui è stato ratificato il nuovo disciplinare.

La Legge Regionale non introduce ulteriori disposizioni, per cui per la disciplina dei Centri Commerciali Naturali si rimanda alle predette norme.

10. Considerato che il commercio può essere svolto sia in locali che su aree a ciò destinate, le attività commerciali effettuate non in edifici ma su aree private, debbono comunque essere dotate di adeguate attrezzature per lo svolgimento dell'attività e di servizio per la clientela, anche se di tipo prefabbricato o mobile, dove assistere i frequentatori durante l'effettuazione delle operazioni di acquisto della merce.

Art. 3 – Classificazioni degli esercizi commerciali (art. 4 L.R. 1/2014)

1. Il “*centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali*”, denominato in sigla GACP, è definito, all’articolo 4, comma 1°, lettera l), della Legge Regionale, come “*una grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali*”.

Tale tipologia di centro commerciale gode di uno standard di parcheggio minore di quello di un centro commerciale di altra tipologia con la medesima superficie di vendita, in quanto è normata dalla Legge Regionale come una struttura con la speciale funzione di incentivazione dell’imprenditoria regionale.

Nello specifico tale ruolo socio-economico è assolto con la presenza nel GACP di una quota di aziende commerciali, artigianali e di servizi con sede (legale e/o operativa) nella Regione Campania che sia maggioritaria (per numero o per complessiva superficie di esercizio) rispetto al totale del centro commerciale.

2. L’art. 4, comma 1°, lettera m), della Legge Regionale, definisce il “*mercato su area privata*”, in acronimo MAP, come l’aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, e con superficie di vendita complessiva non superiore a 3.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, intendendosi per superficie di vendita del mercato su area privata quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi.

Il Mercato su aree private è realizzato, nel contesto delle zone destinate dal SIAD all’esercizio di attività commerciali, su aree scoperte di proprietà privata, senza installare strutture fisse nei posteggi e senza costruire strutture edilizie; è adibito all’esercizio mercatale per il commercio al dettaglio, integrato con la vendita di prodotti artigianali e la somministrazione di alimenti e/o bevande.

Ai sensi dell’Allegato A3 della Legge Regionale, la “documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata” è costituita da:

- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree;
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
- Piano di attuazione del codice del consumo;
- Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

L'impegno di cui sopra non è dovuto per i mercati su aree private costituiti esclusivamente dal commercio di prodotti extralimentari.

Il Mercato su aree private costituisce un'importante novità commerciale introdotta dalla Legge Regionale, che però non è entrata nel merito della definizione di dettaglio, rinviando al Regolamento di attuazione ex art. 61 la determinazione del preciso inquadramento e della disciplina dello stesso. Pertanto ogni aspetto esecutivo è definito nel Regolamento di attuazione.

3. A norma dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale, è stabilito che *“Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio”*.

Ai sensi della disciplina regionale non ricadono nella classificazione di “centro commerciale” e, pertanto, non sono definite come struttura funzionale unitaria le aggregazioni di esercizi commerciali che sono inserite in complessi immobiliari che siano destinati, in maniera prevalente, sia per superficie che per volumetria, alla funzione abitativa e/o alla funzione direzionale, in cui le attività distributive ne costituiscano un complemento funzionale.

Di conseguenza, un edificio destinato alla contemporanea presenza di strutture abitative e/o direzionali e commerciali è definito come un immobile privo di destinazione specifica e come tale gli esercizi commerciali in esso insistenti non sono valutati come sommatoria funzionalmente unitaria e non sono, pertanto, sottoposti alla procedura autorizzatoria di un centro commerciale.

Parimenti, non è inquadrata come centro commerciale l'aggregazione di attività distributive che sono presenti nello stesso immobile, ma utilizzano in maniera distinta ed autonoma (anche grazie all'implementazione di adeguati strumenti di separazione) sia gli accessi veicolari, sia gli ingressi pedonali, sia le aree di parcheggio per la clientela, così da non acquisire la qualificazione di struttura funzionale unitaria.

4. L'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale definisce il meccanismo autorizzatorio di un centro commerciale e delle singole attività in esso presenti: *“Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale”.*

Il titolo amministrativo per la realizzazione e l'apertura di un centro commerciale (così come per le medie strutture, le grandi strutture e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti) è costituito dal “provvedimento unico generale”, cioè dall'autorizzazione commerciale e dall'atto amministrativo necessario per l'effettuazione delle inerenti opere edilizie, che può essere rappresentato, a seconda dei casi, dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire.

Nel caso in cui l'immobile sede dell'attività di vendita sia esistente e già conforme per l'utilizzo commerciale desiderato, all'autorizzazione per il commercio sarà unito il relativo certificato di agibilità e di conforme destinazione d'uso, per costituire il “provvedimento unico generale”.

Ai sensi - ed in attuazione - dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 112/1998, il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto,

titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

A tal fine, ne deriva che, nelle domande di autorizzazione per le medie strutture, per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e per le grandi strutture di vendita di vendita, il soggetto richiedente riporta nel Quadro Autocertificazione gli estremi del certificato di agibilità, se già disponibile, oppure del relativo titolo edilizio, fornendo il protocollo, a seconda dei casi, della SCIA, della DIA, oppure della richiesta del permesso di costruire, affinché detto riferimento edilizio sia successivamente annotato dal SUAP nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda, invece, la SCIA per l'apertura degli esercizi di vicinato, essa può essere contestuale o successiva al relativo titolo edilizio (SCIA; DIA; Permesso di costruire; certificato di agibilità e di conforme destinazione d'uso dei locali).

In ogni caso, il provvedimento unico generale può essere rilasciato anche a soggetto di diritto che svolge il ruolo di promotore dell'iniziativa, cioè di un soggetto che non effettuerà direttamente le attività commerciali, ma ne cederà la proprietà oppure la gestione *pro tempore* (in subingresso) ad altri soggetti giuridici, purché muniti dei necessari requisiti per il commercio, per il tramite di contratti di trasferimento di azienda commerciale stipulati presso un notaio.

Il promotore, pertanto, preliminarmente effettuerà la richiesta delle autorizzazioni per media o grande struttura di vendita o la presentazione delle SCIA per gli esercizi di vicinato costituenti l'iniziativa e, dopo il rilascio/costituzione dei suddetti titoli abilitativi, procederà al trasferimento delle aziende commerciali o dei singoli rami d'azienda.

Qualora, invece, il soggetto promotore non intenda acquisire la titolarità degli esercizi presenti nel centro commerciale, nulla osta a che le intestazioni delle autorizzazioni relative ai singoli esercizi o le SCIA (ove trattasi di esercizi di vicinato) possano essere riferite a soggetti giuridici diversi dal promotore, dal medesimo indicati, senza che ciò costituisca, peraltro, caso di subingresso. Successivamente, pertanto, i soggetti di diritto interessati ad attivare gli esercizi di media o grande struttura e i soggetti interessati ad avviare gli esercizi di vicinato provvederanno, rispettivamente, a richiedere il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le relative SCIA, utilizzando l'apposita modulistica regionale, fermo

restando in capo ai predetti soggetti il possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività.

Qualora, ad apertura effettuata, sia necessario eseguire una rimodulazione delle superfici di vendita degli esercizi presenti nel centro commerciale, tale operazione potrà essere effettuata a mezzo di una SCIA trasmessa al SUAP competente per territorio, a condizione che la superficie di vendita totale del centro commerciale resti invariata - oppure venga ridotta - ed il rapporto tra gli esercizi di vicinato in esso presenti e la superficie di vendita complessiva sia mantenuto comunque entro il limite percentuale pari ad almeno il 40% fissato dall'art. 4, comma 4, della Legge Regionale. Laddove, invece, la rimodulazione sia contestuale all'ampliamento della superficie di vendita, l'operazione potrà essere effettuata solamente nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale per l'ampliamento di un centro commerciale.

5. L'art. 4, comma 6, della Legge Regionale stabilisce norme per le procedure relative ai mercati su aree private (MAP) assimilabili a quelle suesposte per le altre strutture commerciali: *“Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato”*.

Stante l'analogia delle disposizioni, per le segnalazioni certificate di inizio attività e la rimodulazione delle superfici di vendita dei mercati su aree private si applicano le procedure esposte nella medesima materia per i centri commerciali.

Art. 4 - Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali (art. 5 L.R. 1/2014)

1. In merito alla necessaria presenza di servizi igienici nei mercati su aree private, l'articolo 5, comma 1, terza alinea, della Legge Regionale stabilisce che *“Nei mercati in area privata sono presenti almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1000 metri quadrati”*.

La dotazione dei servizi igienici mobili (ad esempio, di natura chimica) dovrà essere fornita dal promotore dell'iniziativa, che curerà anche la manutenzione e le correlate spese.

2. La Legge Regionale, all'articolo 5, comma 2, prevede l'obbligatoria presenza di spazi ad uso pubblico nell'ambito delle nuove realizzazioni commerciali: *“Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita nell'Allegato A2”.*

Gli spazi pubblici debbono essere costituiti per almeno il 50% della superficie da aree a verde, intendendosi per tali non solamente le zone destinate a prato, comunque ad andamento non pianeggiante, per evitare che possano essere surrettiziamente utilizzate per parcheggio, ma anche le zone piantumate con alberi, che rappresentino le essenze tipiche del territorio campano oppure di quello mediterraneo.

I restanti spazi pubblici possono essere costituiti o da aree a verde con le medesime caratteristiche suesposte, oppure da aree attrezzate per la sosta, l'intrattenimento e il gioco dei frequentatori, in particolare degli anziani e dei bambini.

La dotazione delle aree ad uso pubblico è determinata nell'Allegato A2 della Legge Regionale, ove è stabilito che, per quanto riguarda le medie e grandi strutture, il coefficiente ivi previsto è moltiplicato per la superficie di vendita ed, invece, per quanto riguarda gli esercizi speciali per le merci ingombranti, il coefficiente è moltiplicato per la superficie lorda.

Con riferimento alle attività costituenti un parco commerciale, la dotazione *de qua* dei singoli esercizi è incrementata del 25% rispetto allo standard ordinario e, qualora nel parco commerciale vi sia qualche struttura distributiva con la superficie di vendita maggiore di mq 25.000, essa sconterà una dotazione incrementata del 30%.

3. Il comma 4, dell'art. 5, della Legge Regionale fissa delle speciali caratteristiche costruttive degli immobili sede di attività commerciali: *“I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel*

complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:

- a) un servizio di trasporto dei clienti, anche a mezzo di autolinee private, per il collegamento dell'area dove è insediato l'esercizio, in ragione di almeno due corse quotidiane;*
- b) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche;*
- c) un sistema di raccolta di almeno il venti per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;*
- d) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero sviluppo economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C".*

Le previsioni in oggetto, che rappresentano elementi qualitativi delle strutture commerciali finalizzate al rispetto dell'ambiente ed alla diffusione di veicoli eco-compatibili, si applicano solamente agli edifici di nuova realizzazione, in cui saranno insediate o le strutture distributive dei parchi commerciali oppure le grandi strutture di vendita non inserite nei parchi commerciali, con l'ulteriore condizione che la superficie di vendita complessiva degli esercizi sia almeno pari a mq 10.000.

In merito alla classificazione energetica degli edifici, essi dovranno essere di classe energetica globale "C" o di migliore classe energetica.

Art. 5 - Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa (art. 6 L.R. 1/2014)

1. Tra le disposizioni previste all'art. 6 della Legge Regionale, il comma 2 stabilisce che *"Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali"*.

Gli insediamenti commerciali debbono essere ubicati su aree o immobili aventi compatibile destinazione urbanistica ed edilizia, derivante dalla corrispondenza con le prescrizioni dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo, oppure

dal procedimento di sanatoria edilizia o dall'accertamento di conformità con le norme urbanistiche ed edilizie del SIAD.

L'autorizzazione prevista per le medie strutture, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti contiene gli elementi di natura commerciale integrati dagli inerenti contenuti urbanistici ed edilizi previsti, per cui, nel caso di edificio da realizzare o da conformare all'uso commerciale, ad essa è unito il permesso di costruire o altro idoneo titolo amministrativo e, nel caso di immobile già esistente con destinazione d'uso commerciale, ad essa è unita la certificazione di agibilità.

Lo stesso avviene per la SCIA per l'apertura degli esercizi di vicinato.

Art. 6 – Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali (art. 7 L.R. 1/2014)

1. L'articolo 7 della Legge Regionale stabilisce che *“per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010”* e che *“ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010”*.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 06.08.2012, n.147, disciplinano, pertanto, i requisiti morali per l'accesso all'esercizio delle attività commerciali ed i casi in cui è esclusa tale possibilità:

Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice

penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso

di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

3. I commi 6, 6-bis e 7 dell'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 06.08.2012, n.147, disciplinano, come sopra premesso, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare:

Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 7 – Sportello unico per le attività produttive (art. 8 L.R. 1/2014)

1. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, l'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale affida allo Sportello Unico per le Attività Produttive un ruolo fondamentale per il procedimento amministrativo per il commercio: *“L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo SUAP, previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008. L'accesso allo SUAP avviene in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010”*.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 8 affida al SUAP anche le relative pratiche edilizie: *“In conformità all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, fatta salva l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte dello SUAP, sono attribuite ad esso anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva”*.

Si precisa che la Legge Regionale intende per SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio, ossia la struttura amministrativa a ciò organizzata nel comune di riferimento oppure presso la sede prescelta nel caso dall'associazione o unione dei comuni.

2. L'art. 8, comma 3, della Legge Regionale stabilisce che *“L'ufficio competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dalla presente legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge”*.

Con il Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale sono stati definiti e pubblicati sul sito web della Regione Campania i Modelli per tutte le procedure amministrative del commercio su aree private, del commercio su aree pubbliche e delle forme speciali di attività commerciali, insieme con la circolare avente ad oggetto le *“Istruzioni per la compilazione della modulistica relativa alle attività commerciali a norma dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 1/2014”*.

Il decreto dirigenziale stabilisce, tra l'altro, che *“la trasmissione dei Modelli deve avvenire per posta elettronica, dall'indirizzo PEC del soggetto interessato all'indirizzo PEC del SUAP del Comune competente per territorio; per quanto*

riguarda gli atti di spettanza della Giunta Regionale della Campania, essi saranno indirizzati al seguente indirizzo PEC: dg02.uod03@pec.regione.campania.it.”.

Dalla positiva sinergia con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Regione Campania è stata resa disponibile l'utilizzazione del sistema del SUAP Camerale, presso il sito web di “www.impresainungiorno.it”, così che tutti i soggetti richiedenti, fermo restando la trasmissione telematica per posta elettronica certificata (PEC), come già determinato con il Decreto Dirigenziale n. 55/2014, possono, in alternativa, accedere al SUAP per il tramite della predetta piattaforma on-line messa a disposizione dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Nel sito web di “www.impresainungiorno.it” gli imprenditori commerciali troveranno la medesima modulistica regionale, da compilare nel formato XML, e da trasmettere direttamente per via telematica.

Sarà cura della struttura camerale inoltrare con sollecitudine tutta la documentazione ricevuta per via internet allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, per territorio per l'espletamento di tutte le procedure amministrative.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nei termini di legge.

4. Il dirigente del SUAP provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

5. L'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento è effettuata entro tre giorni dal ricevimento della domanda. Fino a quando non compie l'assegnazione in oggetto, il dirigente del SUAP è considerato responsabile del procedimento.

6. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento della domanda, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

7. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

8. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

9. Se il SUAP ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento entro trenta giorni, con un provvedimento espresso, redatto anche in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento delle motivazioni del diniego. Ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., la negativa conclusione del procedimento è preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

11. Per le istanze soggette alla formazione del titolo amministrativo per silenzio assenso, laddove, nel termine stabilito, non sia comunicato al richiedente l'espresso diniego, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione o il provvedimento unico generale - se richiesto - si intendono costituiti per silenzio-assenso.

12. Decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso, lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente può revocare l'autorizzazione o il provvedimento unico generale solamente in sede di autotutela, per espressi e cogenti imperativi motivi di interesse generale; viceversa, il SUAP può comunque rilasciare, in forma espressa, il titolo autorizzatorio richiesto, anche qualora si sia già formato per silenzio-assenso.

13. I procedimenti relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) sono disciplinati ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come in appresso rappresentato:

a) l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della sua presentazione al SUAP competente;

b) il SUAP competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa causati, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;

c) è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990;

d) le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, e la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, nonché, qualora ciò avvenga negli atti della SCIA e non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 241/1990;

e) decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera b), all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento

dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

f) nei casi di SCIA che comporti anche interventi edilizi, il predetto termine di sessanta giorni di cui alla lettera b) è ridotto a trenta giorni.

CAPO II - ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE

Art. 8 - Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (art. 10 L.R. 1/2014)

1. L'articolo 10 della Legge Regionale è dedicato alla definizione delle caratteristiche giuridiche e programmatiche dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo. La Legge Regionale ha introdotto importanti novità in merito alla programmazione comunale delle strutture commerciali, pur inserendosi sul percorso già delineato dal D.Lgs. 114/1998 e dalla previgente L.R. 1/2000.

La Legge Regionale fa propri i principali contenuti della giurisprudenza e delle norme sopravvenute successivamente all'istituzione del SIAD con l'art. 13 della L.R. 1/2000, ed ha stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico generale comunale (PUC, PRG, PdF), con valenza equipollente ad esso, sia pur esclusivamente nel settore delle attività commerciali;
- il SIAD svolge la funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali, cioè per quanto attiene alle strutture distributive, sia nelle aree private che nelle aree pubbliche, con la funzione, a tal fine, di stabilire le destinazioni d'uso delle zone territoriali e degli immobili;
- Il SIAD può essere approvato o in adeguamento o in variante allo strumento urbanistico generale.

Si ricade comunque nell'ipotesi dell'adeguamento allorché si scelga la localizzazione delle attività distributive in aree o edifici già destinati ad attività produttiva di beni o servizi, oppure in zone in cui lo strumento urbanistico generale non preveda terminologicamente la funzione commerciale, ma neanche espressamente la escluda, il tutto sempre ove sussistano le opportune caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali per tali

insediamenti e non si attuino variazioni degli indici edificatori delle aree o ampliamenti dei volumi delle zone o degli immobili in cui si effettua l'adeguamento.

Si rientra, invece, nell'ipotesi della variante quando l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati dalla Legge Regionale comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati e se tali variazioni sono vietate dallo strumento urbanistico generale.

La programmazione urbanistica-commerciale del SIAD è attuata nel rispetto dei vincoli presenti sulle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale: a tal fine, l'amministrazione precedente avvia, con riferimento all'insediamento di strutture commerciali in dette zone, contestualmente al procedimento di prima adozione del SIAD, oppure di successiva adozione in variante, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo.

2. Nell'adozione dei SIAD, i Comuni non possono determinare previsioni in contrasto con i principi ed i criteri di liberalizzazione delle attività commerciali e di tutela della concorrenza stabiliti dalle norme di rango comunitario e statale.

La Legge Regionale determina, pertanto, dei vincoli che espressamente non possono essere inseriti dai Comuni nel SIAD:

- il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e, viceversa, l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- la determinazione di contingenti o di parametri (numerici o quantitativi) comunque definiti per l'insediamento della attività commerciali;
- il divieto di esercizio di un'attività commerciale in più sedi o aree geografiche;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie di operatori o il divieto nei confronti di alcune categorie di imprenditori, nonché la commercializzazione di taluni prodotti;

- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
 - l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
- 3.** Il primo comma dell'art. 10 Legge Regionale prevede l'obbligo a carico dei Comuni di recepire, entro il giorno 10 luglio 2014, i criteri e gli indirizzi di programmazione dalla stessa stabiliti negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nei regolamenti di polizia locale e nello strumento d'intervento per l'apparato distributivo; nel caso in cui non siano ancora muniti del SIAD, essi dovranno adottare (e trasmettere alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale) detto strumento di pianificazione nel medesimo termine di cui sopra.
- 4.** Ai sensi della nuova disciplina regionale, il SIAD deve essere costituito dai seguenti elaborati:
- planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali ed il centro storico;
 - normativa di attuazione;
 - relazione giustificativa delle scelte operate;
 - regolamento per le attività commerciali;
 - planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
 - stralcio delle Norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;
 - planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative Norme tecniche di attuazione (NTA).
- 5.** Al fine di favorire la rapida approvazione dei nuovi SIAD o dei SIAD aggiornati ai sensi della Legge Regionale, decorso il termine di 90 giorni a disposizione della Regione per l'emissione del visto di conformità, il visto si intende favorevolmente apposto per il SIAD che non comporta variante urbanistica, in mancanza di contraria pronuncia espressa.
- 6.** Ai sensi dell'art. 64, comma 3, della Legge Regionale sono fatti salvi i SIAD già autorizzati, i quali, quindi, sono da considerarsi in vigore nelle parti rispondenti

alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto.

7. In caso di inadempimento comunale nei termini di cui sopra, l'art. 60 della Legge Regionale conferma il potere sostitutivo della Regione per assicurare gli adempimenti previsti in merito all'approvazione del SIAD, stabilendo, infatti, che, in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigenziale, sostituendo gli organi dell'amministrazione comunale inadempiente fino all'emanazione dei necessari provvedimenti, ricadendo i relativi oneri a carico dei Comuni inadempienti.

8. I Comuni non possono fissare fattori di valutazione della realizzazione di strutture distributive o disporre vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, se non nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 59/2010 e ribaditi all'articolo 3, comma 1, lettera r) della Legge Regionale.

Si rammenta che per imperativi motivi di interesse generale si intendono le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico), della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

La facoltà dei Comuni di stabilire detti limiti o vincoli decade qualora sia inutilmente decorso il termine per l'adeguamento o per la redazione previsto all'art. 10, comma 1°, della Legge Regionale.

9. Il comma 9, dell'art. 10, della Legge Regionale stabilisce norme tassative per impostare la programmazione urbanistica comunale delle attività commerciali e per scongiurare gli effetti di stallo conseguenti ad eventuali inadempimenti comunali: *“Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di*

vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei Comuni dove non è vigente lo SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla presente legge".

Come già anticipato, la Legge Regionale ha stabilito, ai sensi delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 (e del previgente Decreto del Presidente della Repubblica n. 440/2000,) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale (Piano Urbanistico Comunale, Piano Regolatore Generale o Piano di Fabbricazione) e fermo restando le ulteriori e successive scelte di localizzazione delle attività commerciali da parte dei Comuni con il SIAD.

La norma regionale trova applicazione altresì per gli edifici aventi destinazione commerciale, conseguita anche per sanatoria edilizia, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale.

La presente disposizione regionale è recepita dai Comuni nei SIAD, ma trova diretta applicazione anche nei Comuni che non siano muniti di SIAD, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento dei SIAD vigenti e nei Comuni che non provvedano nei termini di legge ai predetti adempimenti.

Art. 9 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico (*art. 11 L.R. 1/2014*)

1. L'art. 11 della Legge Regionale fissa le disposizioni che devono essere utilizzate dai Comuni nell'ambito della programmazione delle attività nel "*centro storico*".

In particolare, il comma 1° stabilisce che "*Lo SIAD delimita l'area del centro storico anche oltre l'individuazione urbanistica e può suddividerla in ulteriori zone di intervento differenziato per la sua salvaguardia e valorizzazione*".

La delimitazione del centro storico è effettuata con criteri non meramente urbanistici, ma utilizzando anche parametri di valutazione architettonica, culturale, funzionale e commerciale, potendo essere esteso alle zone contigue al centro storico come definito dallo strumento urbanistico generale oppure a singole

aree decentrate che presentino peculiari elementi di qualificazione in merito ai fattori suesposti.

2. Al comma 4 è stabilito che in fase di redazione del SIAD i Comuni possono prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati, operando tale scelta nel caso in cui sussistano gli imperativi motivi di interesse generale fissati dalla stessa legge regionale all'articolo 3, comma 1, lettera r).

Detta limitazione può essere effettuata nel rispetto delle relative procedure che derivano dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 59/2010. I Comuni non possono determinare limitazioni non giustificate o che siano discriminatorie e, comunque, solo previa espressa determinazione dei sussistenti imperativi motivi di interesse generale.

Decorso inutilmente il termine per l'aggiornamento alle disposizioni della Legge Regionale dei SIAD già in vigore oppure per l'adozione dei SIAD laddove non siano stati ancora approvati, la facoltà di limitare la superficie di vendita degli esercizi di vicinato nei centri storici decade definitivamente.

3. Il comma 5 dell'art. 11 della Legge Regionale istituisce il *"Protocollo Arredo Urbano"*, che deve essere regolamentato dai Comuni nei SIAD: *"Lo SIAD prevede, previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, l'istituzione del protocollo arredo urbano, in cui sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico."*

Con l'approvazione del protocollo arredo urbano il Comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale".

Il Protocollo Arredo Urbano è adottato dai Comuni, avendo avuto cura di consultare le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, con la finalità di tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale, nonché gli esercizi commerciali presenti nel centro storico.

Pur rimettendo alle deliberazioni comunali la definizione delle peculiarità da inserire nel Protocollo Arredo Urbano, nel Regolamento ex art. 61 della Legge Regionale sono determinate le caratteristiche fondamentali da includere in detto atto, nonché le modalità di attuazione del disciplinare.

4. Al comma 6 dell'art. 11, la Legge Regionale introduce la novità del *“Protocollo Esercizio Campano di Qualità”*, che è così determinato: *“Per la valorizzazione delle attività commerciali è istituito il Protocollo Esercizio Campano di Qualità riservato a tutti gli esercizi commerciali, per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale”*.

La disposizione è stata emanata con la finalità di assicurare la qualità dei prodotti acquistati negli esercizi commerciali della Campania, affinché i clienti siano certi non solo della provenienza regionale degli articoli in vendita, ma anche delle loro caratteristiche ad elevato valore merceologico.

L'origine campana dei prodotti alimentari in vendita è accertata dalla denominazione di origine o di indicazione geografica, dal marchio collettivo di agricoltura integrata della Regione Campania oppure dalla produzione proveniente da agricoltura biologica di imprese che hanno sede produttiva in Campania.

L'origine campana dei prodotti non alimentari, invece, è attestata dal Registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui risulti che la sede operativa e produttiva della merce sia ubicata nella Regione Campania.

Tutti i prodotti di origine campana in vendita negli esercizi commerciali sono elencati in un apposito registro denominato *“Carta dei prodotti e della produzioni di qualità”*, che sarà fornito dalla Regione Campania all'esercente, per la sua compilazione, all'atto della sottoscrizione del Protocollo e della contestuale firma dell'apposito modulo di adesione.

L'attestazione di un'attività commerciale qualificata come Esercizio Campano di Qualità (in sigla ECQ) è garantita dall'inserimento della stessa nello speciale albo regionale a ciò creato e pubblicato sul sito web tematico relativo al commercio della Regione Campania.

In seguito all'attribuzione della qualifica di Esercizio Campano di Qualità, l'esercente avrà diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale dove è esercitata l'attività riconosciuta come tale ed all'inserimento del logo in oggetto nelle attività promozionali e pubblicitarie relative alla stessa.

Non potrà essere utilizzato il marchio di "Esercizio Campano di Qualità" presso attività diverse da quella riconosciuta come tale, anche se appartenente allo stesso esercente.

Nel Regolamento ex art. 61 della Legge Regionale sono determinate le caratteristiche delle strutture distributive che possono essere ammesse al Protocollo "Esercizio Campano di Qualità", i vincoli del disciplinare e le opportunità che ad esse sono offerte.

Art. 10 - Interventi integrati per i centri minori (art. 12 L.R. 1/2014)

1. L'articolo 12 della Legge Regionale prevede specifiche disposizioni per i centri minori, in sostanziale analogia con quanto già operato dalla L.R. 1/2000.

Nella fattispecie, la Legge Regionale comprende nella definizione di "*centro minore*":

- i comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti;
- i comuni ubicati nelle isole;
- i comuni appartenenti alle Comunità Montane.

I comuni di cui sopra si dotano di uno o più progetti d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ubicate in posizione isolata dal centro urbano.

Nelle aree individuate in detto progetto, può essere previsto l'insediamento di centri polifunzionali di servizi, intendendosi per "*centro polifunzionale di servizi*" una struttura in cui sono presenti attività commerciali, attività terziarie e di servizio per i cittadini, quali sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, biglietterie, fermate di autolinee, centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste.

I Comuni possono stabilire che i centri polifunzionali del progetto per i centri minori siano esentati dai tributi locali, previa apposita convenzione.

2. Il progetto di intervento integrato per i centri minori può essere adottato nell'ambito del SIAD oppure in maniera da essa distinta.

CAPO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Art. 11 – Esercizi di vicinato (art. 15 L.R. 1/2014)

1. All'art. 15, primo comma, della Legge Regionale è stabilito che: *“L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione”*.

La Legge Regionale intende promuovere lo sviluppo degli esercizi di vicinato, stabilendo che solamente essi possano essere realizzati in tutte le zone territoriali omogenee, con l'unica eccezione costituita dall'eventuale espresso divieto previsto nello strumento urbanistico comunale. Ne deriva che tale tipologia di esercizi commerciali può essere insediata anche nelle zone territoriali “E”, destinate ai sensi del D.M. 1444/1968, alle attività agricole, fermo restando l'assenza di una loro espressa esclusione nel SIAD o nello strumento urbanistico generale.

2. Il secondo comma, dell'art. 15, della Legge Regionale stabilisce le condizioni per l'apertura degli esercizi di vicinato: *“L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:*

a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste all'articolo 7;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dallo SIAD per gli esercizi di vicinato”.

L'apertura degli esercizi di vicinato è effettuata a mezzo di Segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., utilizzando il Modello regionale 1A, nel rispetto della conformità urbanistica ed edilizia dei locali sede dell'attività.

La presentazione della SCIA produce effetti immediati, per cui, una volta trasmessa, l'attività commerciale può essere intrapresa senza indugio.

Nel caso che occorra eseguire opere edilizie per l'apertura dell'attività, la Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato può essere associata al relativo titolo edilizio (SCIA, DIA, permesso di costruire) per l'effettuazione dei lavori, producendo il rilasciando certificato d'agibilità e di destinazione d'uso prima dell'avvio dell'attività, oppure può essere presentata a lavori effettuati, richiamando nel Quadro Autocertificazione del Modello 1A gli estremi dell'allora vigente certificato di agibilità e di destinazione d'uso ed allegandolo allo stesso.

3. Per quanto riguarda il rispetto delle eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite per gli esercizi di vicinato del centro storico, lo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo può stabilire la riduzione a 150 mq della superficie di vendita dei citati esercizi di vicinato, indipendentemente dalla consistenza demografica del Comune.

La ridotta superficie di vendita può essere approvata solamente nel termine utile per l'adeguamento del SIAD previsto dall'articolo 10, primo comma, ossia entro il giorno 10 luglio 2014.

Decorso tale termine, il Comune non può più stabilire nello strumento d'intervento per l'apparato distributivo le limitazioni della superficie di vendita degli esercizi di vicinato del centro storico.

Art. 12 - Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (*art. 16 L.R. 1/2014*)

1. La Legge Regionale ha codificato in maniera chiara ed esaustiva la tipologia degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, che dalla previgente L.R. n. 1/2000 era stata introdotta, ma definita solamente in maniera sommaria.

L'art. 16, comma 1, stabilisce che: *“Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominati EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza,*

previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni dello SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi".

Il procedimento autorizzatorio degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è analogo a quello delle medie strutture, con l'unica differenza che tutti gli standard (qualitativi, urbanistici e commerciali) sono calcolati non sulla base della superficie di vendita, bensì con riferimento alla superficie lorda dell'esercizio. Detto procedimento autorizzatorio si applica indipendentemente dalla dimensione della superficie lorda dell'esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, anche se essa dovesse essere maggiore o minore dei limiti dimensionali propri delle medie strutture di vendita. Ne discende, pertanto, che gli EMI sono soggetti ad autorizzazione di esclusiva competenza comunale.

2. Il secondo comma, dell'art. 16, della Legge Regionale stabilisce che i Comuni possono deliberare delle limitazioni agli Esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti (EMI): *"Il Comune stabilisce nello SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali"*.

Le restrizioni in oggetto possono essere deliberate per imperativi motivi di interesse generale, adeguatamente dimostrati, nell'ambito dell'adeguamento o della redazione del SIAD, nel limite temporale previsto all'art. 10, comma 1°, della Legge Regionale.

3. Poiché gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono strutture commerciali per la vendita esclusivamente di articoli del settore non alimentare, la richiesta di aggiungere (in tutto o in parte) il settore alimentare, trasforma l'esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una media o in una grande struttura di vendita per il commercio di prodotti del settore alimentare e del settore extralimentare, a seconda delle dimensioni dell'esercizio risultante, e come apertura rispettivamente di media o di grande struttura di vendita è trattato per la procedura di autorizzazione.

Lo stesso avviene nel caso in cui si chieda di ampliare la superficie dell'esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti oltre gli eventuali limiti stabiliti nello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo per tali attività.

4. Le domande di autorizzazione degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti devono essere costituite dal prescritto Modello di cui al Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e dalla documentazione minima prevista dall'Allegato B della Legge Regionale:

- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
- Studio dell'impatto ambientale;
- Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura;
- Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
- Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
- Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;

- Piano di attuazione del codice del consumo;
- Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti.

Al riguardo si evidenzia che per le autorizzazioni di esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500, non sono richiesti i seguenti documenti:

- Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- Studio dell'impatto ambientale;
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura;

5. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., adotta nel Regolamento delle attività commerciali dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

In detto regolamento il Comune stabilisce, altresì, il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

Art. 13 - Medie strutture di vendita (art. 17 L.R. 1/2014)

1. L'articolo 17, ai commi 1 e 2, della Legge Regionale stabilisce i poteri ed i compiti dei Comuni in materia di medie strutture di vendita:

"1. Per le medie strutture di vendita, lo SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dalla presente legge.

2. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire."

I Comuni, pertanto, nel contesto dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, hanno il potere di decidere:

- le scelte di localizzazione delle medie strutture di vendita, anche con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
- le norme di disciplina del procedimento amministrativo in merito alle domande di autorizzazione delle medie strutture di vendita;
- il lasso temporale a disposizione del SUAP per l'esame delle istanze di autorizzazione delle medie strutture di vendita, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, nel caso di domande per il rilascio della sola autorizzazione commerciale, essendo i locali sede dell'attività già realizzati e conformi all'uso cui sono destinati, oppure a settantacinque giorni, nel caso di richiesta anche del permesso di costruire dei locali dove ubicare l'attività commerciale.

2. Ai sensi del comma 3, dell'art. 17, della Legge Regionale, *“l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita fino ai limiti previsti per le medie strutture di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo SUAP competente per territorio, in relazione agli indirizzi e alle norme dello SIAD. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della documentazione prevista dall'allegato B della presente legge, l'interessato dichiara:*

- a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'articolo 7;*
- b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;*
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio”.*

3. Le domande di autorizzazione delle medie strutture di vendita devono essere costituite dal prescritto Modello di cui al Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e dalla documentazione minima prevista dall'Allegato B della Legge Regionale:

- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
- Studio dell'impatto ambientale;
- Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura;
- Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
- Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
- Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
- Piano di attuazione del codice del consumo;
- Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;
- Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti;

In merito alla documentazione minima da produrre per le domande di autorizzazione delle medie strutture di vendita, si evidenzia che:

a) Per le autorizzazioni delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq 1.000, non sono richiesti i seguenti documenti:

- Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- Studio dell'impatto ambientale;
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura;
- Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

b) Per le autorizzazioni delle strutture per la vendita di prodotti extralimentari (tipologia ME), non è richiesto il seguente documento:

- Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

c) per le autorizzazioni delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq 1.500 e per le medie strutture destinate alla vendita esclusivamente di prodotti alimentari, non è richiesto il seguente documento:

- Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti.

d) In analogia con quanto stabilito in merito alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita, gli impegni alla commercializzazione di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania e di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo campano, costituiscono fattori di premialità, per cui la valutazione di detti elementi può portare al favorevole giudizio sulla domanda di autorizzazione di una media struttura di vendita, laddove, invece, l'istanza in oggetto non presenti di per sé tutti i parametri necessari per la sua approvazione.

I fattori di premialità utilizzati per il conseguimento dell'autorizzazione sono trascritti nel riquadro del modello di autorizzazione avente ad oggetto le

“Prescrizioni” ed il loro rispetto costituirà condizione essenziale per la vigenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

4. Ai fini della corretta correlazione dei procedimenti commerciali ed edilizi, nella compilazione del Quadro Autocertificazione della domanda di autorizzazione per l’apertura della media struttura di vendita, il soggetto dichiarante dovrà scegliere, in funzione della situazione in cui versa, tra tre alternative:

- chiedere anche il permesso di costruire, se deve compiere opere edilizie soggette a permesso di costruire, oppure opti, nei casi previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., all’effettuazione di detti lavori previo rilascio del permesso di costruire;
- indicare il numero di protocollo della Denuncia di inizio attività o della Segnalazione certificata di inizio attività per l’effettuazione delle opere edilizie necessarie, se i lavori da effettuare possono essere realizzati a mezzo, rispettivamente, di DIA o di SCIA;
- riportare il numero di protocollo del certificato di agibilità e di destinazione d’uso, allegandolo in copia alla domanda di autorizzazione, nel caso in cui i locali sede della media struttura di vendita siano già esistenti e conformi all’apertura dell’esercizio commerciale.

5. La Legge Regionale stabilisce che il termine a disposizione dei Comuni per l’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione è al massimo pari a sessanta giorni nel caso in cui la domanda sia presentata solamente per l’autorizzazione commerciale, oppure al massimo pari a settantacinque giorni nel caso in cui il soggetto richiedente presenti anche l’istanza di permesso di costruire. Laddove non sia comunicato al richiedente l’espreso diniego, la domanda si intende accolta e l’autorizzazione o il provvedimento unico generale, se richiesto, formati per silenzio-assenso.

Per la costituzione del titolo amministrativo richiesto, è necessario che la domanda sia regolare, documentata a norma, corrispondente alle previsioni del SIAD e, se richiesta nei termini di legge, sia stata fornita l’integrazione documentale. Eventuali elementi di contrasto con le prescrizioni del SIAD o di incompletezza documentale della domanda devono essere comunicate a mezzo PEC da parte del Comune all’indirizzo fornito dal richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

6. Decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso, lo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio può revocare l'autorizzazione o il provvedimento unico generale solamente in sede di autotutela, per espressi e cogenti imperativi motivi di interesse generale; viceversa, il SUAP può comunque rilasciare in forma espressa il titolo autorizzatorio richiesto, anche qualora si sia già formato per silenzio-assenso.

7. Ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 17 della Legge Regionale sono stabilite precise norme aventi ad oggetto le procedure autorizzatorie relative alle medie strutture di vendite che non sono sottoposte ad autorizzazione, bensì a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):

“4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.

5. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza dello SIAD”.

Le operazioni relative all'apertura o all'ampliamento della superficie di vendita effettuate a mezzo della concentrazione e accorpamento di esercizi commerciali esistenti in forma continuativa da almeno un triennio (art. 17, comma 4), all'ampliamento della superficie di vendita di medie strutture con attività ultratriennale (art. 17, comma 5), nonché all'estensione del settore merceologico senza ampliamento della superficie di una media struttura attiva da almeno un anno (art. 17, comma 6) non necessitano, pertanto, di atto di assenso comunale, potendo essere eseguite a mezzo SCIA, anche nei casi in cui il Comune non sia munito di SIAD.

Nel merito si evidenzia che le procedure delle medie strutture compiute tramite la SCIA sono sottoposte al rispetto delle ulteriori specifiche previsioni di cui all'articolo 17, commi 4, 5 e 6.

8. Per i procedimenti di concentrazione/accorpamento, l'attività in forma continuativa di un esercizio commerciale è attestata dalla posizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio ed, ovviamente, dalla mancata presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività in oggetto.

9. Al fine di creare un fattore di incentivo per l'esistente sistema distributivo gli esercizi commerciali da accorpare possono essere di qualsiasi tipologia e merceologia, anche se precedentemente aperti per DIA o SCIA.

10. Il calcolo della superficie di vendita della media struttura aperta per concentrazione di esercizi commerciali attivi in forma continuativa da almeno tre anni è così effettuato:

- la superficie di vendita di ciascun esercizio commerciale è conteggiata per 250 mq, anche se di minore consistenza ed insistente in un comune con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;
- se la superficie di vendita dell'esercizio commerciale è superiore a 250 mq, si computa la superficie effettiva;
- la superficie di vendita risultante è pari alla somma della superficie degli esercizi accorpati moltiplicata per 100 e divisa per 70.

A puro titolo esemplificativo, concentrando tre esercizi commerciali con attività continuativa ultratriennale aventi sede in un comune con 5.000 abitanti, con superficie di vendita rispettivamente pari a 30, 185 e 275, si avrà:

- superficie di vendita accorpata: $\text{mq } 250 + \text{mq } 250 + \text{mq } 275 = \text{mq } 775$
- superficie di vendita risultante: $\text{mq } 775 \times 100 : 70 = \text{mq } 1.107,14$.

Per lo stesso metodo di calcolo previsto della Legge Regionale, deriva che, per aprire una media struttura di vendita con la superficie di vendita di mq 1.000, facendo ricorso alla procedura di concentrazione di strutture commerciali in oggetto, occorre concentrare tre esercizi, fatta salva la superficie di vendita di taluno di essi eventualmente maggiore rispetto a mq 250.

11. L'apertura e l'ampliamento della media struttura di vendita effettuata a mezzo SCIA per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti, secondo il meccanismo di calcolo di cui sopra, è soggetta alla conformità alle specifiche norme urbanistiche dell'area sede dell'esercizio commerciale ed è condizionata all'assunzione di nuovi dipendenti ed al reimpiego del personale già occupato negli esercizi commerciali accorpati, se ivi presente.

12. L'ampliamento della superficie di vendita a mezzo SCIA di una media struttura attiva da almeno tre anni (in forma continuativa, come sopra) è effettuato sino al limite della superficie di vendita di mq 2.500, quale forma di premialità per la rete commerciale della media distribuzione esistente. L'ampliamento dimensionale in oggetto è soggetto solamente alla verifica della conformità alle specifiche norme urbanistiche dell'area sede dell'esercizio commerciale.

13. La conformità urbanistica richiesta dai commi 4 e 5 della Legge Regionale per l'effettuazione delle procedure amministrative di apertura o ampliamento di medie strutture di vendita per concentrazione/accorpamento di esercizi commerciali attivi da almeno un triennio, nonché di ampliamento della superficie di vendita di medie strutture attive da almeno tre anni, è verificata ai sensi del vigente Strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

Nel caso in cui, però, il Comune sede dell'intervento non sia munito del SIAD, la conformità urbanistica è accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della Legge Regionale, che prevede la compatibilità delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per le merci ingombranti e degli esercizi

operanti nei mercati in area privata nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tale insediamento previsto dallo strumento urbanistico generale (PUC, PRG, PdF).

14. L'aggiunta del settore merceologico precedentemente non autorizzato, senza ampliamento della superficie di vendita in una media struttura attiva da almeno un anno, è soggetta solamente alla verifica della necessaria dotazione di parcheggio, come stabilita all'Allegato A1 della Legge Regionale.

Per l'aggiunta del settore alimentare, è necessario che:

- il titolare dell'esercizio commerciale sia munito, in proprio o per il tramite di un preposto, dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- i locali sede dell'attività siano conformi al commercio dei prodotti alimentari;
- il titolare della struttura di vendita provveda alla registrazione ex art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2006.

15. Le procedure amministrative di apertura dell'attività, di ampliamento della superficie di vendita e di aggiunta del settore merceologico delle medie strutture di vendita effettuate a mezzo Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) possono essere eseguite, secondo le modalità sopra illustrate, anche nei comuni privi del SIAD, nelle more dell'aggiornamento del vigente SIAD alla Legge Regionale ed anche nel caso di mancato aggiornamento del SIAD.

16. Ai sensi di quanto sopra, possono essere effettuate a mezzo SCIA le seguenti operazioni per le medie strutture di vendita, nel rispetto delle inerenti condizioni stabilite ai commi 4, 5, 6 dell'art. 17 della Legge Regionale:

- apertura dell'attività di una media struttura per concentrazione/ accorpamento di esercizi commerciali attivi da almeno un triennio;
- ampliamento della superficie di vendita di una media struttura per concentrazione/accorpamento di esercizi commerciali attivi da almeno un triennio;
- ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno tre anni;
- aggiunta del settore merceologico precedentemente non autorizzato di una media struttura attiva da almeno un anno.

Art. 14 - Grandi strutture di vendita (art. 18 L.R. 1/2014)

1. L'art. 18, comma 1°, della Legge Regionale determina le caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita.

Indipendentemente dalla tipologia dimensionale e merceologica, nelle grandi strutture di vendita devono essere presenti i seguenti elementi qualitativi, necessari ad assicurare confort e servizi alla clientela:

- almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
- almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
- almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a mq 500;
- almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;
- servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;
- almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela (con rete wireless per G2CS e GACP).

Nel caso dei centri commerciali ricadenti nella dimensione delle grandi strutture di vendita G2CI, G2CS o GACP, dovranno essere presenti almeno quattro attività artigianali e, nel solo caso di G2CS o GACP, deve essere presente anche un'agenzia di viaggi e turismo.

La persistenza delle caratteristiche qualitative minime dovrà essere garantita per tutta la durata dell'attività della grande struttura di vendita, per cui nel caso in cui una o più di una di esse dovesse temporaneamente venire meno, il Comune determinerà un adeguato termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per il suo ripristino da parte del titolare del provvedimento unico generale.

Gli esercizi artigianali e l'agenzia di viaggi e turismo potranno svolgere anche altre attività, fermo restando la prevalenza dell'attività principale in oggetto.

L'attività dell'agenzia di viaggi e turismo potrà essere svolta anche quale filiale di agenzia avente sede al di fuori della grande struttura di vendita ed in forma telematica.

2. L'art. 18, comma 3, della Legge Regionale prevede che *"le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del dieci per cento della superficie di vendita autorizzata"*.

Si tratta di una norma a carattere speciale, che si pone il fine di proporre ai consumatori un'offerta più ampia e completa.

Per intraprendere lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, è necessario che:

- il soggetto titolare dell'esercizio commerciale sia munito, in proprio o per il tramite di un preposto, dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- i locali sede dell'esercizio commerciale siano conformi al commercio dei prodotti alimentari;
- il titolare dell'attività provveda alla registrazione sanitaria ex art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004.

La vendita dei prodotti alimentari, nei limiti della norma in oggetto, non costituisce estensione del settore merceologico da sottoporre ad atto di assenso della pubblica amministrazione, ma rappresenta un diritto giuridico dell'esercizio commerciale per la vendita di merci non alimentari.

Il soggetto titolare della grande struttura di vendita autorizzata al commercio esclusivamente di prodotti non alimentari rende nota l'aggiunta dell'attività di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, in misura non superiore al 10% della superficie di vendita autorizzata, con una comunicazione al SUAP competente per territorio ed alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

Art. 15 - Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita (art. 19 L.R. 1/2014)

1. Per l'esame della domanda di autorizzazione per grande struttura di vendita, è essenziale che siano vagliati (o dalla Conferenza dei servizi o dal SUAP nel caso in cui la competenza sia esclusivamente del Comune) i "parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita" che costituiscono l'Allegato "C" della Legge Regionale.

I predetti parametri di valutazione dell'insediamento delle grandi strutture di vendita sono stati introdotti nella normativa delle attività del commercio con le Delibere di Giunta Regionale n. 609/2011 e n. 846/2011 ed interamente confermati dalla legge regionale 1/2014.

A norma dell'Allegato "C" l'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione :

- a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;
- b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;
- c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
- d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
- e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
- f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale

disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

Art. 16 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita (art. 20 L.R. 1/2014)

1. L'art. 20 della Legge Regionale stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita (comma 1°), distinguendo i casi che vanno sottoposti all'esame della Conferenza dei servizi (comma 2), dai casi che sono valutati direttamente dal SUAP competente per territorio (comma 3).

2. Il comma 1° stabilisce che: *“Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:*

- a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;*
- b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;*
- c) della superficie di vendita massima autorizzabile;*
- d) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;*
- e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la specifica tipologia di grande struttura di vendita;*
- f) del positivo riscontro dei parametri di valutazione per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui all'Allegato C;*
- g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;*
- h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori”.*

Il dispositivo del primo comma dell'articolo 20 della Legge Regionale per il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita prevede quanto in appresso specificato.

a) Le disposizioni urbanistiche da ottemperare per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita derivano dalla Legge Regionale e dallo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo. A tal proposito si evidenzia che la Legge Regionale all'art. 10, comma 9, stabilisce che l'insediamento delle grandi strutture di vendita è, comunque, ammesso nelle zone territoriali omogenee destinate alla realizzazione delle attività produttive (di beni e servizi),

delle attività terziarie e delle attività correlate, anche in mancanza del SIAD e nelle more di aggiornamento dello stesso.

b) La Legge Regionale fissa delle specifiche norme per rendere l'insediamento commerciale compatibile con l'assetto del territorio e dell'ambiente, che sono esposte all'articolo 5 della Legge Regionale, e concede ai Comuni di stabilire nei propri SIAD ulteriori previsioni che siano in attuazione della ratio normativa in oggetto.

c) La superficie di vendita massima autorizzabile dipende dalla tipologia di grande struttura di vendita in istanza e dal rispetto degli standard urbanistici proporzionali alla superficie di vendita.

d) Per il rilascio dell'autorizzazione di una grande struttura di vendita è essenziale il rispetto della prescritta dotazione di parcheggi, realizzata secondo le prescrizioni stabilite nella Legge Regionale all'articolo 22.

e) E' necessario, altresì, che il progetto in esame corrisponda alle caratteristiche qualitative minime previste all'articolo 18 della Legge Regionale.

f) La domanda deve essere costituita a norma e contenere, tra l'altro, i documenti richiesti dall'Allegato "C" della Legge Regionale (studio dell'impatto ambientale; studio del traffico; piano di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; analisi delle ricadute occupazionali e delle procedure per assicurare trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative; piano di attuazione del Codice del consumo; piano energetico con indicazione dell'utilizzo delle fonti energetiche alternative), onde ottemperare ad esso.

g) La domanda di autorizzazione deve fornire le necessarie indicazioni per assicurare ai prodotti della Regione Campania l'opportunità di essere esposti e portati alla conoscenza dei clienti delle grandi strutture di vendita.

h) Nel caso in cui la domanda prodotta da un'impresa che versa in una situazione di crisi occupazionale, oppure dal gruppo di imprese di cui essa fa parte, presenti, da un lato, la conformità urbanistica e, dall'altro lato, l'assenza del positivo riscontro esclusivamente di uno dei fattori previsti al primo comma dell'articolo 20 della Legge Regionale per l'esame della domanda, l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita può essere concessa, previa conforme valutazione della competente Conferenza dei servizi o del SUAP nei casi di sua esclusiva

spettanza, a fronte dell'impegno da parte del richiedente alla ripresa occupazionale del personale collocato in cassa integrazione guadagni ed appartenenti all'impresa titolare dell'autorizzazione o al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.

L'avvalersi di tale fattore di premialità non determina comunque l'automatica approvazione della domanda di autorizzazione in esame.

La garanzia alla ripresa dei lavoratori collocati in ammortizzatori sociali è inserita nell'autorizzazione all'apertura della grande struttura di vendita, nel quadro relativo alle "Prescrizioni" ed il suo rispetto costituirà condizione essenziale per la vigenza del titolo abilitativo. L'impegno dovrà avere una durata pari ad almeno tre anni, fatto salvo il caso in cui la grande struttura di vendita dovesse cessare, in toto e definitivamente, l'attività.

3. Il secondo comma dell'art. 20 definisce le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita da sottoporre all'esame in Conferenza dei servizi:

"Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:

- a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;*
- b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;*
- c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;*
- d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;*
- e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;*
- f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;*
- g) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura".*

Le istanze da autorizzare per il tramite della valutazione nella Conferenza di servizi sono equiparate alla domanda di nuova apertura di una grande struttura di vendita. In particolare, rientrano in tale fattispecie gli ampliamenti dimensionali che trasformano una media struttura o un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita, oppure l'ampliamento di una grande struttura di vendita oltre il 20% della superficie autorizzata.

E' sottoposta, altresì, all'esame della Conferenza di servizi la trasformazione, in tutto o in parte, di un parco commerciale in una grande struttura di vendita di tipologia centro commerciale, trattandosi, a seconda dei casi, o dell'ampliamento di una o più medie strutture di vendita oltre i limiti dimensionali delle stesse, oppure della trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2.

4. Al comma 3 dell'art. 20 è previsto che *“le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 2 sono esaminate esclusivamente dallo SUAP competente per territorio, nel rispetto dello SIAD e delle prescrizioni previste dalla presente legge”*.

Le domande da esaminare in via esclusiva dal SUAP competente per territorio sono redatte utilizzando la prescritta modulistica regionale e costituite dalla medesima documentazione delle domande da sottoporre all'esame della Conferenza dei servizi.

L'esame da parte del SUAP è effettuato con riferimento a tutte le norme e previsioni stabilite per le domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita, sia della Legge Regionale che del SIAD.

5. Per quanto riguarda l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, possono verificarsi tre situazioni diverse:

- se è pari al massimo al 10% della superficie di vendita autorizzata, è concesso di diritto e soggetto a mera comunicazione;
- se è superiore al 10% ma non è maggiore del 20% della superficie di vendita autorizzata, è soggetto a valutazione esclusiva da parte dello Sportello Unico per le attività produttive competente per territorio;
- se è superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata, è valutato nella Conferenza dei servizi che esamina una domanda per grande struttura di vendita.

6. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è così disciplinata dal comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale:

“La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nello SIAD del Comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti”.

La rilocalizzazione rappresenta la procedura di trasferimento di una grande struttura di vendita in un comune diverso da quello della precedente ubicazione, per cui nell'istanza si parla, rispettivamente, di comune di partenza e di comune di arrivo. Essa avviene nel rispetto delle scelte di localizzazione dello Strumento d'intervento per l'apparto distributivo del comune in cui dovrà essere rilocalizzata la grande struttura di vendita, previo esame da parte della Conferenza di servizi, che, però, è chiamata a valutare esclusivamente l'impatto sull'ambiente e sul traffico dell'area di insediamento.

La domanda di autorizzazione alla rilocalizzazione è comunque formata dalla medesima modulistica e documentazione delle altre domande di autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita.

7. Anche per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, esistono delle procedure amministrative che sono effettuate mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come stabilito al comma 5 dell'articolo 20 della Legge Regionale: *“L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione dello SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:*

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o da concentrare”.

L'ampliamento di una grande struttura di vendita tramite la predetta procedura è sottoposto alle sole condizioni che sia conforme alle previsioni del SIAD, sia effettuata secondo le modalità ivi dettate e siano fornite le necessarie garanzie in merito all'occupazione.

L'attività in forma continuativa di un esercizio commerciale è attestata dalla posizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio ed, ovviamente, dalla mancata presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività in oggetto.

Gli esercizi commerciali da accorpare possono essere di qualsiasi tipologia e merceologia, anche se precedentemente aperti mediante DIA o SCIA, e ciò al fine di creare un fattore di incentivo per l'esistente sistema distributivo.

A differenza delle analoghe procedure relative alle medie strutture di vendita, gli esercizi da accorpare possono provenire non solamente dal comune sede della struttura da ampliare, ma da qualsiasi comune della Regione Campania.

Il calcolo della superficie di vendita della grande struttura di vendita ampliata per accorpamento di esercizi commerciali attivi in forma continuativa da almeno tre anni è così effettuato:

- la superficie di vendita di ciascun esercizio commerciale è conteggiata per 250 mq, anche se di minore consistenza e se l'attività insiste in un comune con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;
- se la superficie di vendita dell'esercizio commerciale è superiore a 250 mq, si computa la superficie effettiva;
- la superficie di vendita risultante è pari alla somma della superficie degli esercizi accorpatisi moltiplicata per 100 e divisa per 70.

A puro titolo esemplificativo, per l'ampliamento di una grande struttura con la superficie di vendita di mq 10.000, effettuato grazie all'accorpamento di tre esercizi commerciali con attività continuativa ultratriennale, con superficie di vendita rispettivamente pari a 30, 185 e 275, si avrà il seguente risultato:

- superficie di vendita accorpata: $\text{mq } 250 + \text{mq } 250 + \text{mq } 275 = \text{mq } 775$
- superficie di vendita risultante: $\text{mq } 775 \times 100 : 70 = \text{mq } 1.107,14$.
- superficie di vendita della grande struttura ad ampliamento effettuato:
 $\text{mq } 10.000 + 1.107,14 = \text{mq } 11.107,14$.

L'ampliamento della grande struttura di vendita effettuata a mezzo Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per accorpamento di esercizi commerciali esistenti è condizionata all'assunzione di nuovi dipendenti o al reimpiego del personale già occupato negli esercizi commerciali accorpati, se ivi presente, oppure al recupero di personale collocato in cassa integrazione o in mobilità e proveniente dalle aziende del commercio.

I nominativi dei lavoratori da assumere provengono da una banca dati costituita a cura della Regione Campania, tramite il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico ed il Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, e grazie al contributo delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

8) Sono sottoposti a SCIA anche i procedimenti di trasformazione di una grande struttura di vendita organizzata come centro commerciale in un parco commerciale, a condizione che:

- la superficie di vendita del parco commerciale risultante sia uguale o minore rispetto a quella del centro commerciale originario;
- le attività del parco commerciale siano rappresentate da medie strutture di vendita e/o grandi strutture di vendita;
- le strutture distributive del parco commerciale siano ubicate in edifici distinti, ma ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, condividendo la fruizione di un sistema di accessibilità comune e configurandosi come un unico progetto commerciale;

- gli edifici in cui sono ubicate le singole attività commerciali siano separati da un percorso che permetta il passaggio veicolare e/o pedonale;
- le aree di parcheggio delle singole medie e grandi strutture di vendita del parco commerciale siano corrispondenti alla dotazione minima ed alle caratteristiche previste all'articolo 22 ed all'Allegato A1 della Legge Regionale;
- le aree ad uso pubblico e le aree per la movimentazione delle merci delle singole medie e grandi strutture di vendita del parco commerciale siano corrispondenti alla dotazione minima ed alle caratteristiche previste all'articolo 23 ed all'Allegato A2 della Legge Regionale;
- nel SIAD comunale non sussistano condizioni ostative all'apertura del parco commerciale;
- il procedimento in oggetto non sia riconducibile alla mera trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G2 in una grande struttura di vendita di tipologia G1.

Per effettuare la trasformazione in oggetto, il soggetto titolare del provvedimento unico generale della grande struttura organizzata come centro commerciale provvede a trasmettere, per posta elettronica certificata, contestualmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio ed alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, l'idoneo Modello previsto dalla disciplina regionale, debitamente compilato e sottoscritto, per significare sia la cessazione, in via definitiva, dell'attività dell'originaria grande struttura di vendita organizzata come centro commerciale, sia l'apertura delle strutture distributive costituenti il parco commerciale.

Nel caso in cui la trasformazione della grande struttura di vendita di tipologia centro commerciale in parco commerciale presenti caratteristiche differenti dalle condizioni sopra esposte, il procedimento non è realizzabile per intero a mezzo Segnalazione certificata di inizio attività, dovendosi, invece, effettuare separatamente la cessazione dell'attività, in via definitiva, del centro commerciale (tramite la SCIA) e la richiesta delle autorizzazioni amministrative necessarie all'apertura delle strutture distributive appartenenti al parco commerciale.

9) Il comma 6, dell'articolo 20, della Legge Regionale introduce il tema dei fattori di premialità:

“Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1:

a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di prodotti alimentari di origine regionale provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

b) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture extralimentari, al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, in ragione di almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti;

c) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario”.

Per il dettaglio delle modalità di attuazione dei fattori di premialità si rinvia al Regolamento ex art. 61 della Legge Regionale.

In questa sede si precisa che i fattori di premialità non sono stabiliti con modalità e finalità inibenti o condizionanti l'insediamento delle strutture commerciali, bensì la valutazione di detti elementi può portare al positivo giudizio sulla domanda di autorizzazione all'esame degli organi competenti.

Essi costituiscono un meccanismo per favorire l'apertura degli esercizi commerciali, in quanto la norma *de qua* stabilisce che l'apprezzamento di detti elementi può portare al favorevole esito della domanda di autorizzazione di una grande struttura di vendita, laddove, invece, l'istanza in oggetto non presenti di per sé tutti i parametri necessari per la sua approvazione.

I fattori di premialità, non sono, pertanto, un parametro condizionante il rilascio dell'autorizzazione, bensì uno strumento favorente il conseguimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

I fattori di premialità non sono elementi discriminatori tra gli operatori commerciali, in quanto la domanda di autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita che sia conforme ai parametri generali stabiliti dalla Legge

Regionale è comunque approvata; i fattori di premialità intervengono, invece, su iniziativa del richiedente, solamente nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni di adempimento dei suddetti parametri generali.

D'altra parte, l'avvalersi dei fattori di premialità non determina comunque l'automatica approvazione della domanda di autorizzazione in esame.

10) Le domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita devono essere costituite dal prescritto Modello di cui al Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e dalla documentazione prevista dall'Allegato B della Legge Regionale:

- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
- Studio dell'impatto ambientale;
- Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura;
- Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
- Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;

- Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
- Piano di attuazione del codice del consumo;
- Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;
- Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti;
- Piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili.

Al riguardo si evidenzia che:

a) Per le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti extralimentari non è richiesto il seguente documento:

- Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

b) Per le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti alimentari non è richiesto il seguente documento:

- Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti;

c) Gli impegni alla vendita di prodotti della Regione Campania di cui sopra costituiscono fattori di premialità, per cui, anche se non obbligatori, possono essere comunque proposti dal soggetto richiedente per usufruire del conseguente beneficio ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

11. Come già anticipato all'articolo che precede, per la valutazione della domanda di autorizzazione per grande struttura di vendita è essenziale che siano adeguatamente vagliati (o dalla Conferenza dei servizi o dallo Sportello Unico per le Attività Produttive nel caso in cui la competenza sia esclusivamente del Comune) i "parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita" che costituiscono l'Allegato "C" della Legge Regionale.

Art. 17 – Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita (art. 21 L.R. 1/2014)

1. Le domande per l'apertura, il trasferimento di sede (rilocalizzazione compresa) e l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP comunale, come previsto all'art. 21, comma 1°, della Legge Regionale.

L'autorizzazione deriva dalla favorevole valutazione della domanda o in sede di Conferenza di servizi oppure, in via esclusiva, nei casi previsti dalla Legge Regionale, ad opera del SUAP competente per territorio, secondo quanto stabilito dall'articolo 20, commi 2 e 3, della Legge Regionale.

2. A norma del comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale *“la domanda di apertura di una grande struttura di vendita è presentata allo SUAP secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, mediante l'apposita modulistica corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione di cui all'Allegato B e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede dell'attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione”*.

Al fine di conseguire la correlazione dell'autorizzazione commerciale e del relativo titolo edilizio, in uno con la domanda di autorizzazione per la grande struttura di vendita (sia da valutare in Conferenza dei servizi, sia da esaminare in sede di SUAP), il richiedente deve dimostrare che possa agire sull'immobile in cui sarà insediata la grande struttura di vendita.

A tal fine l'istante potrà avvalersi o di un diritto reale sull'area o sul fabbricato, quale, ad esempio, il titolo di proprietà, oppure dell'atto che, per costituito rapporto giuridico obbligatorio, gli permette di acquisire doveri ed assumere diritti edificatori sull'immobile in oggetto, quale, ad esempio, un contratto preliminare di acquisto o di comodato, in cui egli sia stato autorizzato a chiedere ed ottenere il necessario titolo edilizio.

3. Il soggetto richiedente invia contestualmente copia della domanda, corredata dalla medesima documentazione, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

4. Le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita che sono ammesse all'esame da parte della Conferenza dei servizi o, in via esclusiva, del SUAP, a seconda dei casi, sono costituite esclusivamente da quelle che interessano interventi che ricadono nelle zone scelte negli strumenti comunali d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) per la localizzazione degli insediamenti commerciali. Le domande non conformi alle previsioni di insediamento delle strutture commerciali del SIAD sono respinte dal SUAP competente per territorio.

5. Nelle fattispecie di competenza, la Conferenza dei servizi è indetta dallo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ed è composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune. La Conferenza dei servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita della Legge Regionale.

6. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei servizi è un dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, designato, di volta in volta, dall'Assessore competente al ramo.

7. Il responsabile del procedimento del SUAP competente per territorio espleta i seguenti compiti in merito alla domanda di autorizzazione per grande struttura di vendita:

- verifica la sussistenza dei parametri e dei requisiti minimi fissati dalla Legge Regionale e la corrispondenza dell'intervento proposto alle scelte di localizzazione stabilite dallo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo;
- nel caso in cui la domanda non sia conforme alle norme di riferimento, dichiara l'inammissibilità dell'istanza e ne dà comunicazione al richiedente ed alla Regione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda;
- nel caso in cui la domanda, pur conforme alle norme di riferimento, sia incompleta, richiede all'interessato, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda, le opportune integrazioni, con sospensione dei tempi del procedimento, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche

amministrazioni. Tali integrazioni sono fornite entro trenta giorni dalla data di richiesta, pena l'archiviazione dell'istanza;

- nel caso di domanda conforme e completa, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, provvede all'istruttoria di propria competenza, integra la documentazione allegata e trasmette alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale ed alla Provincia sia la copia dell'intera documentazione pervenuta, sia la relazione istruttoria che attesta la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dallo SIAD ed ai parametri ed ai requisiti previsti dalla Legge Regionale;

- nel termine di cui sopra, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi e ne fissa lo svolgimento non oltre i sessanta giorni decorrenti dalla data di invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza. Nel merito è stabilito che, decorso inutilmente il lasso di sessanta giorni dalla data di ricezione da parte della Regione di copia della domanda, salvo il maggior termine dato dall'eventuale integrazione documentale, l'Ente regionale, previo sollecito del soggetto richiedente l'autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi entro i successivi quindici giorni dall'avvenuto sollecito;

- comunica, contestualmente, ai Comuni limitrofi ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, la data di indizione della Conferenza dei servizi, per la partecipazione a titolo consultivo alle sue riunioni, svolte in seduta pubblica.

8. Le deliberazioni della Conferenza dei Servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione, fatto salvo il parere favorevole del rappresentante della Regione.

9. Ai sensi della Legge Regionale e della legge 241/1990 e s.m.i., i lavori della Conferenza dei servizi si svolgono come di seguito espresso:

- la conferenza di servizi può svolgersi per via telematica, nei casi in cui ciò sia possibile;
- la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le

amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale;

- ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;
- alla conferenza di servizi è convocato il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza, alla quale lo stesso partecipa senza diritto di voto;
- nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva;
- i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni;
- in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede comunque all'esame della domanda sulla base della documentazione sino ad allora fornita;
- si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- il dissenso di un'amministrazione, regolarmente convocata, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini del conseguimento dell'eventuale assenso;
- la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento

sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento;

- all'esito della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di conclusione dei lavori, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Decorsi centoventi giorni dalla data di indizione della Conferenza dei servizi, ed in assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta se regolare, documentata a norma e se sia stata fornita l'integrazione documentale, ove richiesta nei termini di legge.

11. Le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita da giudicare in via esclusiva dallo Sportello Unico per le Attività produttive competente per territorio sono esaminate con la medesima procedura e secondo la stessa tempistica, stabilite per l'esame in Conferenza dei servizi, con la differenza che la valutazione della domanda è effettuata senza la partecipazione degli altri Enti e dei soggetti titolati a partecipare alla Conferenza dei servizi svoltasi in seduta pubblica.

12. L'autorizzazione per l'apertura di un centro commerciale ricadente nella dimensione delle grandi strutture di vendita è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività produttive competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite per le grandi strutture di vendita dalla Legge Regionale.

L'autorizzazione in oggetto abilita alla realizzazione complessiva del centro commerciale e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa per settori merceologici.

La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico soggetto di diritto, nella qualità di promotore, o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente l'autorizzazione per il centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto giuridico, diverso dal promotore originario ma dallo stesso indicato e munito dei requisiti morali e professionali stabiliti dall'articolo 7 della Legge Regionale, non configura una procedura di subingresso.

In tal caso, la modifica del soggetto intestatario è effettuata previa la conforme comunicazione del precedente richiedente e la trasmissione da parte del nuovo istante della "Relazione del soggetto richiedente" di cui all'Allegato B della Legge Regionale e dell'inerente Modello (debitamente compilato e sottoscritto) previsto dal Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,

13. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a mera comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale e sia comunque rispettata la quota degli esercizi di vicinato, pari ad almeno il 40% della complessiva superficie di vendita autorizzata.

14. Ai sensi del comma 15, dell'art. 21, della Legge Regionale *"la favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale se l'autorizzazione non è stata rilasciata per inerzia del soggetto richiedente"*.

La previsione regionale scongiura che si realizzino rendite di posizione in materia, cioè situazioni in cui la richiesta dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita sia effettuata al solo scopo di indurre un'alterazione del mercato, in modo che altri concorrenti rinuncino ad analoghe iniziative commerciali, dando per scontato l'altrui insediamento.

Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di autorizzazione per il commercio sia stata presentata anche l'istanza del necessario titolo edilizio, per evitare la decadenza della determinazione della Conferenza dei servizi, il soggetto

richiedente dovrà dimostrare, per mezzo di un comportamento concludente, la reale intenzione di effettuare l'iniziativa commerciale, senza che vi sia inerzia dello stesso.

La decadenza in oggetto non si verificherà, pertanto, nel caso in cui, entro il termine di vigenza della determinazione della Conferenza dei servizi, il soggetto richiedente abbia completato l'iter urbanistico ed ambientale necessario per la realizzazione delle opere, ottenuto il rilascio del permesso di costruire ed effettuato il pagamento di quanto dovuto per gli oneri concessori.

Al fine di scongiurare la decadenza della determinazione della Conferenza dei servizi, il soggetto richiedente che abbia adempiuto alle disposizioni di cui sopra, trasmetterà, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale la domanda per ottenere la conferma dell'avvenuto rispetto della norma monitoria della Legge Regionale, fornendo tutta l'apposita documentazione per l'esauritiva valutazione di merito.

L'istanza si intenderà accolta se entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della domanda, non riceva il diniego o la richiesta di integrazioni documentali.

Nel caso in cui la domanda *de qua* sia accolta, l'apertura dell'iniziativa commerciale sarà soggetta alle specifiche norme della Legge Regionale in materia di attivazione dell'autorizzazione commerciale.

Laddove, invece, la domanda non sia accolta, la deliberazione della Conferenza dei servizi s'intenderà decaduta per inerzia del soggetto richiedente, per cui lo Sportello unico per le attività produttive emetterà il relativo provvedimento di decadenza della favorevole determinazione della Conferenza dei servizi.

Il provvedimento in oggetto avrà natura meramente dichiarativa, in quanto è l'inerzia del soggetto richiedente ad avere natura costitutiva di decadenza.

15. L'art. 21, comma 16, della Legge Regionale stabilisce che *"l'autorizzazione per l'apertura delle grandi strutture di vendita e gli atti comunali ad essa inerenti sono dotati del visto di regolarità dell'ufficio regionale competente della Giunta regionale che attesta la conformità a quanto deliberato in Conferenza dei servizi, pena la mancata efficacia dei medesimi titoli amministrativi"*.

Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita che saranno rilasciate dai Comuni ai sensi della Legge Regionale saranno trasmesse in copia, entro quindici giorni dall'emissione del provvedimento, alla Direzione Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, per la verifica della loro conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi.

Nel merito si evidenzia che, ai sensi della Legge Regionale, il rilascio dell'autorizzazione per grande struttura di vendita è sottoposta al parere favorevole del rappresentante della Regione Campania in sede di Conferenza dei servizi.

I Comuni, entro quindici giorni dalla pubblicazione del Regolamento, trasmetteranno alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale copia di tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 1/2000, indicando le autorizzazioni che eventualmente non siano più vigenti.

La Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale procederà alla costituzione di un database di tutte le autorizzazioni disciplinanti le grandi strutture di vendita della Regione Campania approvate a seguito delle leggi regionali n. 1/2000 e n. 1/2014, che sarà trasmesso all'Osservatorio Regionale sulla rete commerciale.

L'archivio sarà continuamente aggiornato in funzione delle nuove autorizzazioni rilasciate.

Art. 18 - Aree di parcheggio degli esercizi commerciali *(art. 22 L.R. 1/2014)*

1. L'art. 22 della Legge Regionale e l'Allegato A1 disciplinano le dimensioni e le caratteristiche tipologiche delle aree di parcheggio degli esercizi commerciali.
2. Il dimensionamento della superficie delle aree di parcheggio è pari al prodotto del coefficiente relativo alla specifica tipologia di esercizio commerciale per la superficie di vendita della struttura commerciale, ad eccezione degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, per i quali, invece, la dimensione delle zone di parcheggio è pari al prodotto del coefficiente relativo a detta tipologia di esercizio commerciale stabilito all'Allegato A1 per la superficie lorda della struttura commerciale.

I coefficienti dell'Allegato A1 della Legge Regionale sono di seguito riportati:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

Per quanto riguarda i mercati su area privata, il calcolo è effettuato in ragione del prodotto della superficie di vendita della somma dei singoli posteggi per il coefficiente precedentemente riportato.

Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione delle aree di parcheggio delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica e, nel caso che in essi insistano strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio in oggetto è incrementato del trenta per cento rispetto ai parametri di standard.

3. L'adeguamento della dotazione delle aree di parcheggio ai parametri della Legge Regionale è obbligatorio per la formazione dei nuovi titoli abilitativi degli esercizi commerciali, in caso di apertura, ampliamento dimensionale ed aggiunta del settore merceologico alimentare, ad eccezione delle fattispecie di cui al successivo comma.

L'adeguamento della dimensione delle aree di parcheggio è richiesto anche nel caso in cui la trasformazione di una grande struttura di tipologia G1 in G2 oppure

di una grande struttura di vendita di tipologia G2 in G1 comporti una maggiore dotazione dell'esercizio commerciale risultante.

4. L'adeguamento ai parametri di parcheggio in oggetto non è richiesto per:

a) gli esercizi di vicinato;

b) l'apertura o l'ampliamento dimensionale delle medie strutture di vendita che siano effettuati per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva l'eventuale disposizione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo che preveda anche per tali procedimenti l'adeguamento della dotazione di parcheggio alla quantità stabilita nell'Allegato A1 della Legge Regionale.

5. In caso di aggiunta del settore merceologico alimentare la dotazione delle aree di parcheggio è pari al prodotto del coefficiente della relativa struttura commerciale di tipologia alimentare per la superficie di vendita della struttura distributiva.

6. Per l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del relativo parametro dall'Allegato A1 per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento; per l'ampliamento della superficie di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del relativo parametro per la superficie lorda globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

7. Le aree di parcheggio degli esercizi commerciali devono essere realizzate secondo le seguenti prescrizioni, in attuazione del comma 6, dell'art. 22, della Legge Regionale:

- diretta contiguità fisica e funzionale tra il parcheggio per i clienti e gli inerenti esercizi commerciali;
- in caso d'impossibilità (in tutto o in parte) della contiguità della struttura commerciale con il pertinente parcheggio, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri, così come nel caso in cui il parcheggio sia costituito da una pluralità di zone di sosta, la distanza tra tali aree, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri;

- la dotazione delle aree di parcheggio delle medie strutture di vendita può essere soddisfatta anche a mezzo della costituzione di specifico diritto d'uso di area pubblica, funzionalmente adiacente, con apposita convenzione, per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. Nel caso in cui il Comune competente per territorio decida di concedere un suolo per l'uso a parcheggio di un'attività commerciale, la Giunta Comunale deve effettuare l'assegnazione di detta area previa procedura ad evidenza pubblica, con un bando per l'assegnazione della relativa area.

L'attribuzione ad uso di parcheggio dell'area comunale è ratificata con la stipula di una convenzione tra l'Ente Comunale e l'imprenditore commerciale prescelto sulle risultanze della procedura ad evidenza pubblica, in cui sono riportate tutte le condizioni e le limitazioni della concessione. La convenzione deve prevedere, comunque, l'uso di tale suolo esclusivamente ad area di parcheggio, senza che il concessionario possa limitarne la fruizione al pubblico o imporre il pagamento di un importo per la sua utilizzazione o realizzare su di essa opere edilizie, permanenti o temporanee;

- anche le aree di parcheggio devono essere prive di barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
- chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di uscita dalle aree di parcheggio per l'immissione nella viabilità;
- separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;
- raccordo fra parcheggio e viabilità principale, costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
- installazione almeno di un'isola ecologica attrezzata per il conferimento dei rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;
- attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, grazie alla piantumazione di fasce alberate, costituite da essenze di specie climatiche campane o, più genericamente, mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento

dell'area parcheggio, le quali separino le singole zone di dimensione maggiore a metri quadrati cinquemila;

- apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;
- possibilità di uso del parcheggio (totalmente o parzialmente) da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche, previo stipula di apposita convenzione con il soggetto titolare del parcheggio.

8. A norma del comma 7, dell'articolo 22, sono così coordinate le disposizioni in materia di parcheggi della Legge Regionale con le previsioni di altre normative in materia urbanistica:

- a) partecipano alla costituzione della superficie di parcheggio sia le aree dei posti di parcheggio dei veicoli della clientela, sia la viabilità di servizio, in entrata e in uscita, nonché di passaggio tra le singole zone del parcheggio;
- b) non sono comprese nella dotazione della superficie di parcheggio le strutture viarie di raccordo tra le aree di parcheggio e la viabilità di comunicazione esterna all'iniziativa commerciale;
- c) l'ampia dimensione della dotazione delle aree di parcheggio di cui ai parametri dell'Allegato A1 soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche, per cui alla superficie del parcheggio in oggetto non si sommano le aree di parcheggio dovute, ad esempio, dall'articolo 5 del D.M. n. 1444/1968 e dalla legge 122/1989.

Art. 19 - Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci
(art. 23 L.R. 1/2014)

1. L'art. 23 della Legge Regionale ed il relativo Allegato A2 disciplinano le dimensioni e le caratteristiche tipologiche delle aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci degli esercizi commerciali.

2. Ai sensi dell'art. 23 e dell'Allegato A2 della Legge Regionale, la superficie delle aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci è pari, per quanto riguarda le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita, al prodotto del coefficiente relativo alla specifica tipologia di struttura commerciale per il

totale della sua superficie di vendita, mentre, per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, essa è pari al prodotto del coefficiente relativo a detta tipologia di esercizio commerciale stabilito all'Allegato A2 per il totale della sua superficie lorda.

I coefficienti dell'Allegato A2 sono di seguito riportati:

Tipologia dell'esercizio	Aree ad uso pubblico Coefficiente	Aree per movimentazione merci Coefficiente
MA/M – ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per movimentazione delle merci delle medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra e, nel caso che siano ivi presenti esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, per essi il parametro in oggetto è incrementato del trenta per cento.

3. L'adeguamento ai parametri delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci non è richiesto per:

- a) gli esercizi di vicinato;
- b) l'apertura o l'ampliamento dimensionale delle medie strutture di vendita che siano aperte o ampliate per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva l'eventuale disposizione del SIAD che preveda anche per tali procedimenti l'adeguamento della dotazione di parcheggio alla quantità stabilita nell'Allegato A1 della Legge Regionale.

4. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da aree sistemate a verde, costituite da essenze arboree di specie climatiche mediterranee e/o da prato ad andamento non pianeggiante, che non permetta la sua utilizzazione per parcheggio di autoveicoli.

Le aree di uso pubblico debbono essere dotate di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

Art. 20 - Orari di vendita (art. 24 L.R. 1/2014)

1. L'art. 24 della Legge Regionale si occupa degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, stabilendo, al primo comma, che essi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, rispettando le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle attività di lavoro dei dipendenti.

Al riguardo si evidenzia che le norme di liberalizzazione degli orari sono state introdotte alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ad opera dell'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; resta fermo che eventuali limiti all'esercizio possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. Il secondo comma dell'art. 24, in attuazione degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 59/2010, stabilisce che, per tutelare i diritti dei lavoratori ed incrementare i livelli occupazionali, almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nelle medie e grandi strutture di vendita nel corso dei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nei giorni feriali, ma ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti. Con riferimento ai centri commerciali ed ai parchi commerciali, l'ottemperanza alla disposizione in oggetto è a carico dei soggetti di diritto che gestiscono le attività delle medie e grandi strutture di vendita in essi presenti.

La disposizione in oggetto, dando risposta alle proteste delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio, che hanno evidenziato come spesso nel corso delle aperture festive sono impiegati gli stessi addetti, senza l'adeguata turnazione e senza le dovute retribuzioni, intende evitare che la libera determinazione degli orari di vendita sia effettuata a scapito del personale, costretto a faticosi turni di lavoro straordinario, talora non conformemente riconosciuti e ricompensati.

Per evitare eccessivi carichi di lavoro dei suoi dipendenti nei giorni festivi, l'esercente, per lo svolgimento di una quota pari ad almeno il 20% dell'orario in

questi giorni effettuato dalla sua attività commerciale, potrà scegliere o di far ricorso a nuovo personale ad hoc contrattualizzato, oppure potrà distribuire questa percentuale di ore su tutti i dipendenti che prestano la propria opera nel punto vendita.

3. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nel corso delle giornate domenicali e festive devono essere resi noti al pubblico mediante opportuni strumenti di comunicazione, che possono essere consultati anche durante l'orario di chiusura dell'attività.

Art. 21 – Vendite straordinarie (art. 25 L.R. 1/2014)

1. L'art. 25, comma 1, della Legge Regionale stabilisce che rientrano nell'ambito delle vendite straordinarie *“le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti”*.

2. Nel corso delle vendite straordinarie, l'esercente, anche ai sensi del D.Lgs. 206/2005, deve esporre le merci con l'indicazione sia del prezzo praticato prima della vendita straordinaria, sia del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale.

La comunicazione mendace del prezzo precedentemente praticato o della percentuale di sconto o ribasso effettuato configura a carico dell'esercente responsabile la violazione dei diritti dei consumatori e delle disposizioni del D.Lgs. 206/2005, essendo, pertanto, passibile delle sanzioni in materia.

3. Le vendite sottocosto e le vendite di liquidazione sono disciplinate come le norme statali in materia.

4. Il comma 17 dell'art. 25 prevede che *“le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale”*.

La norma supera l'accordo raggiunto il 24 marzo 2011 nella Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome, che aveva adottato gli “Indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, e

con cui era stato stabilito, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le scadenze del primo giorno feriale antecedente l'Epifania e del primo sabato del mese di luglio, e che avrebbe dovuto essere recepito con propri atti normativi.

In attuazione dell'accordo della Conferenza erano state adottate le Delibere di Giunta Regionale n. 649/2011 e n. 847/2011, senza modificare l'art. 20, comma 5, della previgente L.R. 1/2000.

Ai sensi dell'intervenuta Legge Regionale, le Delibere di Giunta Regionale in menzione sono divenute inefficaci, così come, ai sensi dell'art. 64, comma 2, della novella legislativa, sono abrogati la legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, concernente Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale) e l'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2004, n. 12 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio Regionale).

5. A norma del comma 18, dell'art. 25, della Legge Regionale, l'esercente rende nota alla clientela l'attività di vendita di fine stagione, tramite gli opportuni mezzi di informazione.

Essendo le date delle vendite di fine stagione stabilite per legge, l'esercente non è tenuto a fornire la preventiva comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.

6. L'art. 25, comma 19, della Legge Regionale determina la liberalizzazione delle vendite promozionali: *“Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico”*.

La norma regionale in oggetto reca disposizioni di liberalizzazione a tutela del principio di rango costituzionale e comunitario di tutela della concorrenza, perseguendo le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta, sia dei cittadini, sia delle imprese.

L'effettuazione delle vendite promozionali, ai sensi della norma regionale, sono così disciplinate:

- a) possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, senza limitazioni di tempo;
- b) non è prevista la cosiddetta "quarantena", ossia il periodo di separazione tra le vendite promozionali e le vendite di fine stagione, ma le vendite promozionali non possono essere svolte contestualmente con l'attività delle vendite di fine stagione, per cui l'esercente che aderisce alla campagna dei "saldi" deve cessare le attività promozionali prima dell'inizio delle vendite di fine stagione, potendo riprenderle al termine dei "saldi";
- c) l'esercente che non effettua le vendite di fine stagione, può svolgere attività di vendite promozionali nel medesimo periodo per legge regionale destinato ai "saldi";
- d) l'esercente può effettuare la vendita promozionale per tutti i prodotti dell'offerta merceologica, oppure solamente per una parte di essi;
- e) l'esercente deve fornire adeguata informazione al pubblico.

Art. 22 - Centri di assistenza tecnica e formazione professionale (art. 26 L.R. 1/2014)

1. La Legge Regionale, all'articolo 26, comma 1°, prevede l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica (in acronimo CAT) con la finalità di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva nella Regione Campania.

I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti di diritto interessati senza scopo di lucro.

Per il dettaglio delle modalità di attuazione dei Centri di Assistenza Tecnica si rinvia al Regolamento ex art. 61 della Legge Regionale.

CAPO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 23 - Definizioni e finalità (art. 28, L.R. 1/2014)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. Al fine di consentire la più semplice organizzazione ed efficace vigilanza delle attività di commercio sulle aree pubbliche, la Legge Regionale utilizza le stesse definizioni tecniche già previste nella previgente legge regionale 1/2000.

3. Nel territorio della Regione Campania l'esercizio dell'attività di commercio su posteggi dati in concessione è consentito solamente agli operatori a ciò autorizzati dai comuni competenti per territorio, mentre il commercio in forma itinerante è consentito ai soggetti autorizzati dai comuni competenti per territorio ed anche ai soggetti autorizzati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni e nei limiti della Legge Regionale.

4. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

5. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, negli aeroporti e nelle autostrade è subordinata al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.

Art. 24 - Rilevazione del commercio su aree pubbliche (art. 29, L.R. 1/2014)

1. L'articolo 29 della Legge Regionale istituisce la rilevazione delle attività del commercio su aree pubbliche, al fine di consentire l'elaborazione e la rappresentazione globale dei dati ai fini statistici e programmatori, prevedendone la cadenza annuale.

2. In merito all'annuale rilevazione del commercio su aree pubbliche, l'articolo in oggetto determina i seguenti obblighi per i Comuni campani:

a) la rilevazione è effettuata dal SUAP comunale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e resa disponibile mediante la sua pubblicazione sul sito web della Regione Campania;

b) la rilevazione è inviata, a mezzo PEC, dal SUAP alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale;

c) per uniformare la ricezione dei dati e in attuazione anche di quanto disposto al successivo articolo 32, comma 2, i Comuni trasmetteranno i dati in oggetto nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 luglio di ogni anno;

d) la rilevazione comunale deve contenere i dati relativi a:

- mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale, con la relativa periodicità ed ubicazione;
- posteggi del commercio su aree pubbliche, distinti, dove è previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare, indicandone il numero e quelli eventualmente ancora non dati in concessione;
- autorizzazioni rilasciate, distinte per tipologia di tipo A e di tipo B, e per settore merceologico.

Art. 25 - Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (*art. 30 L.R. 1/2014*)

1. A norma dell'articolo 30 della Legge Regionale, i Comuni, nell'adozione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo o nel suo aggiornamento come previsto dall'articolo 10 della citata normativa, devono prevedere all'interno dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo anche il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Nel regolamento per il commercio su aree pubbliche annesso al SIAD, i Comuni devono prevedere:

- le modalità di svolgimento del commercio su posteggi;
- le modalità di svolgimento del commercio itinerante sulle aree pubbliche comunali;
- la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
- l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è eventualmente vietato o soggetto a particolari limitazioni;
- l'individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.

3. Ai fini della determinazione delle modalità di svolgimento del commercio su posteggi, i Comuni nel predetto regolamento devono stabilire:

- la tipologia dei mercati e delle altre manifestazioni locali su aree pubbliche;
- gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati;
- il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;
- le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste su aree pubbliche dalla Legge Regionale;

- la planimetria delle aree mercatali, con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
- le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata;
- le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
- le modalità di pagamento delle imposte e dei tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi ed al canone per la concessione del posteggio, stabilendo, ove possibile, anche modalità di pagamento rateale del canone annuale e, nel caso di diversa decisione, le ragioni della stessa;
- i criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;
- la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi;
- il rinvio alle norme statali e regionali per la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
- la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali;
- il rinvio alle norme statali e regionali per l'applicazione delle modalità di subingresso;
- il rinvio alle norme statali e regionali per le norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;
- il rinvio alle norme statali e regionali per le modalità di registrazione delle assenze;
- il rinvio alle norme statali e regionali per i criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli;
- il rinvio alle norme statali e regionali per le modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali.

Art. 26 – Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (art. 31 L.R. 1/2014)

1. La Legge Regionale prevede la necessità di autorizzazione amministrativa comunale onde poter svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche, sia mediante posteggi che in forma itinerante, per le motivazioni già esposte al precedente comma 8 dell'articolo 1.

2. L'autorizzazione per l'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, classificata di tipologia "A", abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

3. L'autorizzazione per l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, classificata di tipologia "B", abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove l'esercente si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da annotazione sul titolo autorizzativo.

5. A norma del comma 10, dell'articolo 31, della Legge Regionale, è stabilito che *"nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre Regioni italiane o dei Paesi dell'Unione europea"*. L'esercizio di tali attività è comunque svolto nel rispetto delle previsioni e dei limiti di merito della Legge Regionale.

6. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, la Legge Regionale all'articolo 31, comma 11, espressamente recepisce il protocollo d'intesa Stato - Regioni in vigore.

L'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del Decreto

Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ha individuato sia nuovi criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio, sia le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere nei mercati e nelle fiere, prevedendo un riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'importanza della categoria dei commercianti su aree pubbliche nel tessuto economico e sociale italiano.

7. Al comma 12, dell'articolo 31, si fissa il divieto dell'attività di somministrazione di alimenti effettuata con strutture movibili con ruote sul lungomare dei Comuni capoluogo (Napoli e Salerno), per la salvaguardia del decoro e dell'ambiente urbano, in applicazione dell'articolo 30, comma 5-ter, del decreto legge 69/2013. La disposizione della Legge Regionale è stata adottata ai sensi dell'articolo 30, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, aggiungendo al comma 2 del citato articolo 31, stabilendo che le regioni possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Riguardo al dettato normativo come modificato, il medesimo non può porsi in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza e libera prestazione dei servizi e con il dettato originario dello stesso articolo 31, comma 2, della legge 214/2011, che individua quali principi generali dell'ordinamento nazionale *“la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali”*.

Di conseguenza, necessita una lettura coordinata del disposto del comma 12, dell'articolo 31, della Legge Regionale, con il nuovo comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 214/2011, che escluda la possibilità di interventi regionali contrastanti con i principi generali dallo stesso articolo della norma statale esplicitati.

La norma regionale in oggetto è, quindi, conforme alla disciplina statale di cui alla legge 214/2011, perché improntata alla tutela dei principi generali di stampo comunitari in essa riportati e, sempre nel rispetto della stessa norma nazionale, deve essere attuata.

Sulle zone demaniali e sulle aree pubbliche destinate esclusivamente al passeggio pedonale ubicate sul lungomare delle Città di Salerno e di Napoli sono vietate, pertanto, tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano esercitate mediante attrezzature mobili con ruote, per tutte le ore della giornata e per tutti i giorni dell'anno, così da salvaguardare il decoro e l'ambiente cittadino.

Art. 27 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo A (art. 32 L.R. 1/2014)

1. Come già anticipato, la Legge Regionale espressamente recepisce i contenuti dell'accordo sancito in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010.

In particolare, per quanto riguarda le autorizzazioni di tipologia A, ai sensi del primo comma dell'articolo 32 della Legge Regionale, si stabilisce che:

- le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ossia fino all'8 maggio 2017;
- le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, ossia fino al 5 luglio 2017.

2. Le autorizzazioni di tipologia A (per il commercio su aree pubbliche mediante posteggi) sono rilasciate dai SUAP dei Comune in cui hanno sede i posteggi, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

3. A norma del comma 2 dell'articolo 32, i SUAP dei Comuni regionali trasmettono ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 luglio, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici,

compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed, eventualmente, l'appartenenza al settore alimentare e/o al settore extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

4. In attuazione del comma 3, dell'articolo 32, entro quarantacinque giorni dalla data del 30 luglio di ciascun anno, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando cui tutti i Comuni devono uniformarsi.

5. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 32, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori interessati trasmettono ai SUAP dei Comuni sede di posteggi da assegnare, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi.

Sempre ai sensi del citato comma 4, gli sportelli unici per le attività produttive dei comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e della Legge Regionale, ed, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, legalmente costituite e presenti nel CNEL.

6. Come da accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, alla scadenza delle proroghe delle concessioni su posteggi (stabilite secondo il calendario di cui al 1° comma del presente articolo del Regolamento), per assegnare i relativi posteggi, nel caso di pluralità di domande concorrenti, le regole delle procedure di selezione saranno improntate ai seguenti criteri:

- maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo.

L'anzianità dell'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

- assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, oltre al criterio di cui sopra (da considerare comunque prioritario), sia a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, sia a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

- presentazione di apposita documentazione che attesti la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, precisandosi che, in caso di nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione attestante la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva (denominato DURC), decorre dal compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della Legge Regionale, ossia dal giorno 11 gennaio 2015.

7. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 32, lo Sportello unico per le attività produttive dei Comuni sede di posteggio, una volta rilasciato il provvedimento di assegnazione del posteggio, provvede, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a trasmettere al Comune di residenza dell'operatore

copia di detto atto, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

8. I SUAP dei Comuni sede di posteggi convertono d'ufficio, su richiesta dei singoli operatori, le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su aree pubbliche mediante posteggio in base alla normativa del decreto legislativo 114/1998 e della previgente legge regionale 1/2000, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

Art. 28 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo B *(art. 33 L.R. 1/2014)*

1. Le autorizzazioni di tipologia B (per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante) sono rilasciate dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune della Regione Campania cui il soggetto interessato ne fa richiesta, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

2. Gli Sportelli unici per le attività produttive convertono d'ufficio, su richiesta dei singoli operatori, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della previgente legge regionale 1/2000, utilizzando la modulistica e le istruzioni rese pubbliche con il citato Decreto Dirigenziale n. 55/2014.

Art. 29 - Modifica del settore merceologico *(art. 34 L.R. 1/2014)*

1. Nel caso in cui un operatore per il commercio su aree pubbliche chieda l'aggiunta di un altro settore merceologico o la sostituzione del settore già autorizzato, lo Sportello unico per le attività produttive del comune competente rilascia la nuova autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 30 - Trasferimento di sede *(art. 35 L.R. 1/2014)*

1. Nel caso in cui un operatore per il commercio su aree pubbliche trasferisca la sua residenza, ne deve dare immediata comunicazione al SUAP del comune di partenza, che trasmetterà tutti i relativi dati al SUAP del comune in cui avviene il

trasferimento, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

Art. 31 – Tasse regionali e comunali *(art. 36 L.R. 1/2014)*

1. Il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche non sono gravati da tassazioni o tributi, regionali o comunali.

Art. 32 – Modalità di esercizio dell'attività *(art. 37 L.R. 1/2014)*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune nel bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi.

2. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della Legge Regionale e del comma 2, dell'articolo 31, della legge 214/2011, spetta ai Comuni individuare le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o è sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblica sicurezza, nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 59/2010.

3. Non sono ammesse previsioni comunali che stabiliscano limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per creare zone di rispetto e di tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa, in quanto lesive delle norme della Legge Regionale e dei principi di liberalizzazione di rango comunitario e statale.

4. L'operatore commerciale su aree pubbliche in forma itinerante non può svolgere la sua attività di vendita ad una distanza inferiore ai cinquecento metri dalle aree di mercato, potendo sostare nelle aree abilitate nel limite temporale fissato nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche facente parte del SIAD.

5. L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

6. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

La dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

7. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza, sesso e religione o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza.

8. Gli orari di esercizio dell'attività per ciascun mercato sono definiti dal Comune nell'ambito del regolamento per il commercio su aree pubbliche facente parte del SIAD.

Art. 33 – Modalità di esercizio dell'attività (art. 38 L.R. 1/2014)

1. È ammesso il rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a carattere stagionale, intendendosi per "stagionale" l'autorizzazione che abbia una vigenza di almeno sessanta giorni ed al massimo pari a centottanta giorni per anno. Le autorizzazioni stagionali possono essere rilasciate anche per periodi di anno per una durata ultrannuale.

2. Nel caso di un'autorizzazione che abbia efficacia per un periodo minore di sessanta giorni per anno, si intende di natura "temporanea" e deve essere rilasciata in coincidenza di eventi temporanei, quali fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone, per il periodo coincidente con lo stesso avvenimento.

Art. 34 – Adempimenti per l'inizio dell'attività (art. 39 L.R. 1/2014)

1. L'operatore commerciale che chiede il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presenta allo Sportello Unico per le attività produttive del comune competente per territorio la domanda secondo la modulistica definita dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, attestando, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale.

I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

Art. 35 – Definizione dei mercati *(art. 40 L.R. 1/2014)*

1. Al fine di consentire la più semplice organizzazione ed efficace vigilanza, la Legge Regionale utilizza le medesime definizioni tecniche già previste nella previgente legge regionale 1/2000 per la classificazione merceologica tipologica dei mercati.
2. Il Comune, nell'ambito dei mercati insistenti nel proprio territorio, individua i posteggi destinati agli operatori professionali e quelli riservati a soggetti che vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale.
3. Il Comune determina all'interno dei mercati non specializzati due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.
4. Il Comune riserva agli imprenditori agricoli apposite aree di mercato, concesse con le modalità previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche facente parte dello Strumento comunale di intervento per l'apparato distributivo, affidando agli organi di polizia municipale le relative funzioni di vigilanza.
5. Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in regola con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 852/2004 e con le disposizioni nazionali in materia di igiene e sanità applicabili alla vendita dei prodotti in parola, possono avvalersi della facoltà di consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita, attenendosi alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie di legge e non realizzando comunque un'attività di somministrazione.
6. Il Comune può riservare posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 che svolgano attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 36 – Istituzione di un mercato *(art. 41 L.R. 1/2014)*

1. L'istituzione di un mercato è deliberata dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.
2. La deliberazione comunale è trasmessa alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, per verificare

che sia conforme alle disposizioni della Legge Regionale e non contenga disposizioni che confliggano con i principi della tutela della concorrenza e di liberalizzazione delle attività commerciali.

Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione, in mancanza di negativa pronuncia espressa, si intende che nulla osta da parte della Regione.

3. Per l'individuazione delle aree in cui organizzare nuovi mercati o trasferire quelli esistenti, i Comuni devono tenere conto:

- delle previsioni del SIAD;
- della tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve indicare:

- l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- l'organico del mercato (numero e destinazione merceologica dei posteggi);
- il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
- le attrezzature ed i servizi comunali previsti nel mercato.

5. Il mercato può essere istituito anche su aree private appartenenti ad operatori commerciali su aree pubbliche riuniti in consorzio o ente consortile, che siano liberamente messe a disposizione del Comune per l'esercizio dell'attività mercatale ed abbiano compatibile destinazione urbanistica. In tal caso i soggetti che hanno conferito la disponibilità dell'area hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Per i posteggi dei mercati in oggetto, il Comune stabilisce un canone di concessione uguale a quello deliberato per i posteggi dei mercati organizzati su aree pubbliche. Al comune fanno carico i compiti di manutenzione, pulizia e vigilanza di dette aree mercatali.

Tale forma di area mercatale si distingue comunque dal Mercato su aree private, per il quale si rinvia al relativo articolo del Regolamento di attuazione.

6. L'istituzione di un nuovo mercato (di cadenza giornaliera o periodica; su area pubblica o su area privata conferita all'uso pubblico) è subordinata alla

realizzazione dei necessari impianti e servizi ed al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 37 – Modifica dei mercati *(art. 42 L.R. 1/2014)*

1. L'ampliamento o la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità (nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento), la variazione della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici costituiscono modifica dei mercati.

2. Le modifiche dei mercati sono decise dai Comuni al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori e per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio

3. Le modifiche dei mercati sono deliberate dal Consiglio comunale, con le stesse modalità previste per l'istituzione dei mercati.

Art. 38 – Trasferimento e sospensione dei mercati *(art. 43 L.R. 1/2014)*

1. Il trasferimento di un mercato in altra sede è deliberato dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per la sua istituzione.

2. Le modalità di sospensione di un mercato (per motivi igienico-sanitari) sono stabilite nel regolamento per il commercio su aree pubbliche dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

3. L'immediata sospensione di un mercato può essere disposta solamente dal Sindaco, in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

Art. 39 – Caratteristiche funzionali dei mercati *(art. 44 L.R. 1/2014)*

1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, devono consentire all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci, per cui devono avere le opportune dimensioni, come verificate dall'ufficio tecnico dello Sportello unico per le attività produttive.

2. Tra i posteggi dei nuovi mercati è presente una corsia di passaggio frontale di larghezza non inferiore a metri 2,50 e una corsia di passaggio laterale di larghezza compresa tra metri 0,50 e metri 1,00.

3. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del

pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.

4. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, cioè dai veicoli immatricolati secondo il codice della strada come veicoli speciali ad uso negozio ed adibiti all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati o riuniti in un mercato.

5. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non deve essere inferiore a metri 2,00.

6. I servizi igienico-sanitari di un mercato sono in numero proporzionale al numero dei posteggi, come stabilito nel regolamento per il commercio sulle aree pubbliche facente parte del SUAP.

Art. 40 – Mercati domenicali e festivi (art. 45 L.R. 1/2014)

1. Nei giorni domenicali e festivi è consentito lo svolgimento dei mercati di nuova istituzione delle seguenti tipologie:

- mercato straordinario, deliberato in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
- mercato dell'antiquariato e del collezionismo, che ha come specializzazioni merceologiche (esclusive o prevalenti), ad esempio, l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione (francobolli, ecc.).

2. Nei giorni domenicali e festivi è altresì consentito lo svolgimento dei mercati già attivi in tali giorni alla data di entrata in vigore della Legge Regionale delle seguenti tipologie:

- mercato giornaliero o rionale, per la vendita al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- mercato giornaliero o rionale specializzato in particolari merceologie;
- mercato ordinario, per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare;
- mercato stagionale.

Art. 41 – Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi (art. 46 L.R. 1/2014)

1. Ai sensi dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e delle disposizioni del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., nonché del Documento Unitario delle

Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013, la durata della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche non può essere inferiore ai nove anni e, nel caso di rilevanti investimenti materiali, non può essere superiore ai dodici anni.

2. La durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme per tutte le concessioni, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

I Comuni, tenuto conto dell'eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle Regioni, possono stabilire, in sede di avvio della selezione, una durata minore, comunque non inferiore a sette anni per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale previsto per la selezione degli operatori cui assegnare la concessione dei posteggi, al quale possono partecipare sia gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche, sia i soggetti privi di detto titolo. Le domande per la partecipazione al bando sono inviate al Comune sede di posteggio a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

4. Nelle fiere e nelle manifestazioni similari i posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione.

Per tali selezioni occorre tenere conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni, delle modalità di svolgimento, nonché dell'offerta di peculiari merceologie di prodotto correlate a specifiche tradizioni locali e - come previsto nell'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 - del criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera. In ogni caso, tale criterio di priorità è valutato limitatamente ad un numero di volte tale, per ciascun concessionario, da non superare il periodo di ammortamento degli investimenti.

5. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite, stabilisce i criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia dei servizi forniti, tenendosi conto anche della presentazione di specifici progetti innovativi, che possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

6. Nel caso di un operatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui sopra è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro ed avente la medesima finalità e vigenza.

7. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze.

Il numero di presenze deriva dalle volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

8. Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, stabilito nel Regolamento di attuazione ex art. 61 della Legge Regionale.

Decorso il periodo transitorio, un medesimo soggetto di diritto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, oppure tre concessioni, nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

9. Il comma 9 dell'articolo 46 della Legge Regionale stabilisce disposizioni transitorie, da applicare nella fase di prima attuazione:

a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani,

settimanali, mensili anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto che per effetto dell'articolo 70, comma 5, non hanno beneficiato di tale possibilità;

b) ai medesimi fini di cui sopra e per garantire il sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ossia fino all'8 maggio 2017;

c) le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, ossia fino al 5 luglio 2017.

10. Per le selezioni successive al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. n. 59/2010 e della Legge Regionale, ed almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite a livello comunale, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, legalmente costituite e presenti nel CNEL.

11. L'operatore che a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui al comma 8, deve presentare rinuncia dei posteggi in eccedenza al Comune sede di posteggio e la rinuncia può interessare i posteggi già in concessione o i nuovi.

I Comuni sede di posteggio per i quali è pervenuta la rinuncia, riassegnano i posteggi secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 42 - Subingresso nella gestione e nella proprietà (art. 47 L.R. 1/2014)

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e la concessione del posteggio è personale, per cui il trasferimento dell'autorizzazione avviene o a

seguito di morte del titolare, o di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

3. La SCIA è presentata per posta elettronica certificata (PEC) al SUAP competente, che è rappresentato, per l'autorizzazione di tipologia A, dal SUAP del Comune sede del posteggio in oggetto e, per l'autorizzazione di tipologia B, dal SUAP del Comune di residenza del soggetto subentrante.

La Segnalazione certificata di inizio attività è corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale.

4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i prescritti requisiti, decadendo, però, dal diritto di esercitare l'attività se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data in cui ha acquisito i requisiti, fatto salva la richiesta e la concessione di una proroga motivata.

In alternativa, l'erede che non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso del titolare, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti.

5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare, ma tali presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni nella disponibilità dell'operatore subentrante.

Art. 43 - Anagrafe delle imprese (art. 48 L.R. 1/2014)

1. Al fine di raccogliere tutti i dati utili e necessari per la programmazione del commercio sulle aree pubbliche nonché per l'espletamento delle funzioni di

vigilanza sulle relative attività, i Comuni, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente circolare, e ciascuno per il territorio di riferimento, costituiscono un'apposita anagrafe delle imprese titolari di autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche costituita da:

- nome, cognome, domicilio, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- numero e tipologia dell'autorizzazione;
- numero di iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- dati identificativi dei posteggi;
- settori merceologici autorizzati;
- i provvedimenti sanzionatori, le variazioni di residenza e di titolarità.

Art. 44 – Canoni per la concessione del posteggio *(art. 49 L.R. 1/2014)*

1. I canoni minimi e massimi dei canoni di posteggio sono stabiliti con delibera del Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione del mercato o di sua modifica.

2. Il canone può essere applicato esclusivamente dai Comuni che hanno dotato le aree mercatali delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.

3. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato annuo sono ricavabili, per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, da quelli giornalieri moltiplicati per quaranta settimane e per sette giorni, mentre, per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici, da quelli giornalieri moltiplicati per il numero di giornate di mercato.

4. I Comuni, nei limiti minimi e massimi del canone, possono:

- differenziare il livello del canone nell'ambito del territorio comunale, per tener conto delle diverse tipologie di mercato;
- differenziare il livello del canone a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di flussi turistici;
- graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio;
- stabilire modalità di pagamento rateale del canone annuale.

5. I canoni possono essere oggetto di revisione triennale da parte della Giunta Regionale.

6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di quaranta settimane annue, il cui importo medio per ciascuna giornata di frequenza non potrà comunque essere inferiore all'aliquota minima stabilita per il Comune interessato.

7. I Comuni possono disporre l'esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori per incentivare la presenza del commercio su aree pubbliche.

CAPO V - FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 45 - Spacci interni *(art. 50 L.R. 1/2014)*

1. Gli spacci interni possono essere effettuati solamente in locali non liberamente aperti al pubblico, senza autonomo accesso della clientela dalla pubblica via.

Art. 46 - Apparecchi automatici *(art. 51 L.R. 1/2014)*

1. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 47 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione *(art. 52 L.R. 1/2014)*

1. In caso di vendita tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione, da parte dell'esercente che intende avvalersi di tale forma di comunicazione per l'effettuazione dell'attività commerciale, della prescritta Segnalazione certificata di inizio attività secondo l'apposito Modello che è stato reso disponibile dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale con il Decreto Dirigenziale n. 55/2014, nonché l'allegazione alla medesima SCIA della dichiarazione a norma del D.P.R. 445 del 2000 in merito al possesso da parte del venditore dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'articolo 7 della Legge Regionale.

2. Durante la trasmissione televisiva o la vendita effettuata a mezzo internet, sono costantemente indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

3. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.

Art. 48 – Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore (*art. 53 L.R. 1/2014*)

1. Le disposizioni dell'articolo 53 della Legge Regionale in merito alle vendite effettuate presso il domicilio del consumatore si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso il domicilio del consumatore.

Art. 49 – Commercio all'ingrosso (*art. 56 L.R. 1/2014*)

1. A norma della Legge Regionale, l'esercente il commercio all'ingrosso può svolgere tale attività solamente nei confronti di clienti che siano rappresentati da altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o da utilizzatori professionali, o da altri utilizzatori in grande.

Di tale disposizione egli deve rendere edotta la clientela ed esercitare con diligenza il necessario controllo.

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti appartenenti al settore non alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali indicati all'articolo 71, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. 147/2012; qualora detta attività sia svolta nel settore merceologico alimentare, l'esercizio della medesima è subordinato anche al possesso di uno dei requisiti professionali esplicitati nell'articolo 71 del citato decreto legislativo.

3. Ai fini dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso non è prevista comunicazione al comune, né autorizzazione da parte del medesimo: pertanto, la verifica del possesso dei requisiti prescritti è effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, visto che l'operatore è tenuto alla presentazione di apposita iscrizione al Registro imprese.

Conseguentemente a quanto sopra, le imprese interessate ad intraprendere l'attività di commercio all'ingrosso, unitamente all'iscrizione, sono tenute ad inoltrare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura il Quadro di autocertificazione e, ove occorrono, gli allegati A e B di un qualsiasi Modello per il commercio su aree private che li contenga, scelti tra quelli

pubblicati sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, regolarmente compilati nelle parti che interessano e debitamente sottoscritti.

4. Nel caso di esercizio promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e di commercio al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme relative sia al commercio all'ingrosso, sia al titolo abilitativo occorrente all'esercizio dell'attività di commercio al minuto.

5. La previsione di cui al punto che precede non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa.

6. In tali fattispecie di esercizi commerciali, l'attività di vendita al dettaglio non separata - fisicamente e merceologicamente - da quella all'ingrosso, è disciplinata dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale 1/2014, mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera z), ed a condizione che la superficie complessiva del complesso commerciale non sia superiore a 9.000 metri quadrati.

Il limite così determinato è pari alla superficie di vendita di 1.500 metri quadrati per gli esercizi commerciali ubicati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti ed alla superficie di vendita di 2.500 metri quadrati per gli esercizi commerciali ubicati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Il soggetto interessato ad utilizzare tale speciale disposizione deve presentare il Modello di autorizzazione per media struttura di vendita di tipologia "ME", unendo alla stessa i documenti previsti dalla Legge Regionale all'Allegato B, in cui si elenca la documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 50 – Sanzioni *(art. 57 L.R. 1/2014)*

1. Ai sensi dell'art. 57 della Legge Regionale, in relazione alle diverse infrazioni alle norme stabilite nella medesima disciplina, sono stabilite le seguenti sanzioni pecuniarie, previa la dovuta contestazione dell'infrazione nelle forme e nei modi previsti dalle leggi:

a) da euro 500,00 ad euro 3.000,00, per:

- l'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie;
- il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo, indipendentemente dalla sua natura amministrativa;
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune;

b) da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, per:

- l'apertura di una qualsiasi tipologia di attività commerciale (su aree private e su aree pubbliche) o di qualsiasi forma speciale di vendita, in assenza del prescritto titolo abilitativo, indipendentemente dalla natura amministrativa di detto titolo;
- l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale, in qualsiasi tipologia di attività commerciale;
- l'assenza o la perdita dei necessari requisiti professionali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale per lo svolgimento delle attività di commercio di prodotti alimentari;
- l'ampliamento dimensionale, oppure l'estensione del settore merceologico, oppure il trasferimento di sede di una qualsiasi tipologia di attività commerciale (su aree private e su aree pubbliche) in assenza del prescritto titolo abilitativo, indipendentemente dalla sua natura amministrativa;

- l'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet, commercializzando articoli diversi da quelli previsti all'articolo 3, comma 1, lettera o);
- c) da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00, per:
- le violazioni sulla denominazione di outlet, ossia per lo svolgimento come outlet di attività diverse da quelle previste nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).
2. L'articolo 57 della Legge Regionale stabilisce le seguenti sanzioni accessorie, in relazione alle diverse infrazioni alle norme, da irrogare previa la dovuta contestazione dell'infrazione nelle forme e nei modi previsti dalle leggi:
- a) immediata chiusura oppure cessazione dell'attività commerciale, per:
- l'apertura di una qualsiasi tipologia di attività commerciale (su aree private e su aree pubbliche) o di qualsiasi forma speciale di vendita, in assenza del prescritto titolo abilitativo, indipendentemente dalla natura amministrativa di detto titolo;
- b) immediata chiusura oppure cessazione dell'attività commerciale nella sua parte illegittima, con il ripristino dello stato di legalità, per:
- l'ampliamento dimensionale, oppure l'estensione del settore merceologico, oppure il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, indipendentemente dalla natura amministrativa di detto titolo;
- c) immediata chiusura oppure cessazione dell'attività commerciale e, dove rilasciata, ritiro dell'autorizzazione, per:
- l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale, in qualsiasi tipologia di attività commerciale;
 - l'assenza o la perdita dei necessari requisiti professionali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale per le attività di commercio di prodotti alimentari;
 - la violazione delle prescrizioni impartite all'esercente dalla pubblica amministrazione competente in materia igienico-sanitaria, nei limiti da essa stabiliti;
- d) confisca delle attrezzature e della merce, per:
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo;

- l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale da parte del titolare di attività per il commercio su aree pubbliche;
- e) sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione, per:
- le violazioni sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi previsti nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).
- 3.** Si precisa che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sanzioni, si intendono per:
- a) assenza del prescritto titolo abilitativo, sia la mancanza assoluta dello stesso, sia il difetto di uno o più degli essenziali elementi costitutivi del titolo abilitativo, quali la conformità alle previsioni urbanistiche e commerciali del SIAD, alle norme edilizie ed alla destinazione d'uso delle aree e dei locali, l'osservanza delle norme di sicurezza, la dotazione degli standard urbanistici e commerciali, delle caratteristiche qualitative minime delle attività commerciali e della quota di presenza degli esercizi di vicinato nei centri commerciali;
 - b) recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.
- 4.** In caso di sospensione dell'attività commerciale su aree private per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipenda da cause non imputabili al titolare, il dirigente del SUAP competente per territorio procede alla revoca del titolo amministrativo per l'apertura dell'esercizio commerciale e ne ordina la chiusura.
- 5.** Per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, essa è revocata:
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività

- del mercato, quando questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

6. Il comma 15 dell'art. 57 della Legge Regionale stabilisce quanto segue *“l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane) è così modificato:*

“3. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati).

Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato “Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive”.

Nel testo della Legge Regionale, si fa riferimento ai Sindaci perché rappresentano la massima autorità dei Comuni, ma, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i., recante il Testo Unico per gli Enti Locali (TUEL), le funzioni di irrogare le sanzioni e di procedere alla riscossione delle sanzioni sono a carico, rispettivamente, del dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive e del responsabile della Polizia Municipale.

7. Il comma 7, dell'articolo 57, della Legge Regionale fissa le norme aventi ad oggetto la decadenza dell'autorizzazione per l'apertura delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su aree private, in caso di mancata attivazione di detti esercizi commerciali.

Il termine di attivazione degli esercizi commerciali è pari a:

- dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, se prescritta, o dalla consegna della SCIA, nei casi in cui sia prevista, per le medie strutture di vendita e per i mercati su aree private;

- ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione, se prescritta, o dalla consegna della SCIA, nei casi in cui sia prevista, per le grandi strutture di vendita e per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

Per le autorizzazioni che si costituiscono per il decorrere del silenzio-assenso, occorre effettuare un'accorta valutazione di merito, in quanto il fatto che la loro attivazione e la relativa decadenza non siano espressamente citate dalla Legge Regionale non preclude che esse siano sottoposte alle medesime norme sanzionatorie, anche per evitare l'ingenerarsi di situazioni che possano creare alterazioni della concorrenza e del mercato.

Qualora, infatti, si volesse accedere ad una banale lettura pedissequa delle norme di riferimento, si avrebbe il paradosso che le procedure amministrative di silenzio-assenso per le grandi strutture di vendita, ad esempio, resterebbero esonerate sia dalla decadenza della favorevole determinazione della competente Conferenza dei servizi, sia dall'obbligo di apertura della struttura distributiva nel lasso temporale previsto dalla Legge Regionale.

Applicando, invece, la ratio del legislatore regionale ed agendo in via analogica con quanto previsto per le autorizzazioni rilasciate in forma espressa, la data di formazione dell'autorizzazione per silenzio-assenso è da intendersi quale data di rilascio dell'autorizzazione ed essa costituisce il *dies a quo* per il calcolo della decadenza per la mancata attivazione di detto titolo abilitativo.

Il momento costitutivo dell'autorizzazione è, infatti, rappresentato dall'inutile decorrenza del termine di legge, mentre l'eventuale declaratoria dell'avvenuta formazione del titolo amministrativo *per silentium* rappresenta solamente il momento dichiarativo.

A tal proposito, vedasi il comma 14 dell'articolo 21 della Legge Regionale in cui è stabilito che *"in assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta se contenente le indicazioni previste e se debitamente corredata, dall'istante, dagli allegati di sua spettanza"*.

Ciò anche alla luce della legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 57, comma 8, della Legge Regionale, in cui è stabilito che il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Il termine di attivazione degli esercizi commerciali autorizzati per silenzio-assenso è pari a:

- dodici mesi dalla data di formazione dell'autorizzazione per silentium per le medie strutture di vendita e per i mercati su aree private;
- ventiquattro mesi dalla data di formazione dell'autorizzazione per silentium per le grandi strutture di vendita e per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

Per quanto riguarda le procedure di formazione dell'autorizzazione di un'attività commerciale per la decorrenza del termine previsto per il silenzio-assenso, si ribadisce che l'autorizzazione si forma a condizione che:

- la domanda per l'apertura della struttura distributiva sia regolare e documentata a norma e, se richiesta nei termini di legge, sia stata fornita l'integrazione documentale;
- sia inutilmente decorso il lasso temporale previsto per la definitiva determinazione dell'Ente competente in merito alla domanda all'apertura di un esercizio commerciale;
- l'Ente competente non abbia, in detto termine, comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego dell'istanza.

8. Al fine di evitare alterazioni della concorrenza e del mercato, in continuità normativa e procedurale con le previsioni della legge regionale 1/2000, per "attivazione di un esercizio commerciale", si intende l'apertura di una superficie di vendita pari ad almeno i due terzi della superficie di vendita autorizzata (anche per silenzio-assenso) per le medie strutture, le grandi strutture di vendita e i mercati su aree private oppure pari ad almeno i due terzi della superficie lorda commerciale autorizzata (anche per silenzio-assenso) per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

L'attivazione della predetta quota, comporta che il titolo abilitativo in oggetto è definitivamente fatto salvo per l'interesse della superficie di vendita.

9. I termini decadenziali di cui sopra possono essere prorogati, al massimo per dodici mesi, in caso di comprovata necessità del titolare, previa conforme domanda presentata al SUAP almeno venti giorni prima della scadenza del titolo amministrativo.

La proroga s'intende concessa se, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, lo Sportello unico per le attività produttive non proceda alla trasmissione per posta elettronica certificata (PEC) del diniego della stessa, in quanto il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide da parte del richiedente.

10. Qualora con l'autorizzazione per l'apertura dell'attività commerciale sono state autorizzate anche le opere edilizie necessarie per la realizzazione della media struttura di vendita, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 51 – Comunicazioni alla Regione (art. 58 L.R. 1/2014)

1. A norma della Legge Regionale, i Comuni debbono trasmettere, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, utilizzando i modelli di rilevazione a ciò predisposti dallo stesso Ente Regionale, i dati relativi a:

- SCIA depositate in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e per forme speciali di vendita;
- autorizzazioni rilasciate in materia di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche;
- fiere-mercato e sagre, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 11/1995 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), per l'inserimento nel calendario regionale.

Art. 52 – Potere sostitutivo (art. 60 L.R. 1/2014)

1. L'articolo 60 della Legge Regionale conferma il potere sostitutivo della Regione già sancito dalla previgente L.R. 1/2014, per assicurare gli adempimenti previsti in merito all'approvazione del SIAD.

In caso di inerzia dei Comuni, infatti, il Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale nomina un commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigenziale, sostituendo gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei

necessari provvedimenti. Tutti gli oneri relativi al commissariamento saranno a carico del Comune inadempiente.

Art. 53 – Regolamento d’attuazione *(art. 61 L.R. 1/2014)*

1. L’articolo 61 della Legge Regionale affida alla Giunta Regionale l’approvazione del Regolamento di attuazione della novella legislativa, previa indicazione dell’Osservatorio regionale sulla rete del commercio (a ciò convocato dall’Assessore regionale per le attività produttive) e su parere della competente Commissione consiliare permanente.

Nella fattispecie, il Regolamento di attuazione disciplina, tra l’altro, il Mercato su aree private, il Protocollo Arredo Urbano, il Protocollo Esercizio Campano di Qualità, i fattori di premialità per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, i Centri di Assistenza Tecnica, l’Osservatorio regionale sulla rete commerciale, l’entità del periodo transitorio per l’applicazione del numero di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, le delibere della Giunta Regionale abrogate de facto in materia di vendite di fine stagione.

Art. 54 – Disposizioni finali ed abrogazioni *(art. 64 L.R. 1/2014)*

1. Ai sensi del 1° comma della Legge Regionale e per specifica norma di cedevolezza, è sancito che le leggi dello Stato che modificano la disciplina delle materie regolate dalla Legge Regionale prevalgono sulle norme regionali che sono in contrasto con esse, per effetto di quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui le norme statali incidono su materie di competenza esclusiva statale e su materie di competenza concorrente.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- la legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, concernente Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale);
- l’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2004, n. 12 (Modifica dell’articolo

20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio Regionale);

- il comma 20, dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria regionale 2007).

3. Il comma 3 dell'art. 64 stabilisce che *“sono fatti salvi gli SIAD, le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti alla legge regionale 1/2000”*.

Ai sensi di detta norma, si determina quanto segue:

a) I SIAD già autorizzati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale sono fatti salvi, e, quindi, per consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto;

b) I SIAD in corso di approvazione in data antecedente all'11/01/2014, cioè che si trovino nella fase intercorrente tra l'adozione comunale ed il rilascio del visto di conformità regionale, sono fatti salvi, per cui i Comuni interessati possono agire affinché l'iter di approvazione del relativo SIAD venga concluso ai sensi delle norme vigenti all'epoca della sua adozione in Consiglio Comunale, procedendo successivamente all'aggiornamento di detto strumento come previsto dal citato art. 10, della Legge Regionale. In alternativa, i Comuni possono ritirare i SIAD in oggetto, riadottandolo in forma aggiornata secondo la nuova disciplina regionale;

c) Le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti alla legge regionale 1/2000 sono fatti salvi, per cui essi mantengono la loro efficacia e vigenza, senza dover essere adeguati alla nuova disciplina e senza essere sottoposti alle nuove previsioni.

In conseguenza di quanto sopra esposto, le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale debbono essere valutate alla luce della normativa previgente della L.R. 1/2000, salva diversa espressa richiesta del soggetto istante. Per le stesse motivazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle previsioni della legge regionale 1/2000 e del decreto legislativo 114/1998,

prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2014, continueranno a rispondere alla normativa allora vigente.

D'altra parte, per coordinare il passaggio dalla previgente legge regionale 1/2000 alla nuova disciplina, soprattutto in considerazione che la legge regionale 1/2014 ha in parte modificato la classificazione dimensionale e tipologica degli esercizi commerciali, a semplice richiesta del titolare e senza ulteriori prescrizioni o formalità, i titoli abilitativi degli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 1/2000 sono automaticamente adeguati alla classificazione tipologica e dimensionale degli esercizi commerciali stabilita della legge regionale 1/2014.

4. La Legge Regionale non menziona la fattispecie dell'affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale, perché disciplinata in senso ampio dal codice civile, che la rimette all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza il titolare dell'esercizio può affidare, previa comunicazione al Comune competente per territorio, uno o più reparti a soggetti affidatari in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestiscano in proprio, restando l'affidante responsabile della gestione del reparto fino alla comunicazione dell'affidamento effettuato.

L'affidamento in gestione di reparto di esercizio commerciale non costituisce subingresso o voltura del titolo abilitativo all'attività commerciale, rimanendo la titolarità amministrativa della stessa in capo all'affidante.

Nella comunicazione di affidamento di reparto, l'affidante dichiara:

- i dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA dell'affidante;
- il numero di iscrizione al Registro imprese dell'affidante e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- l'oggetto della comunicazione;
- l'ubicazione dell'esercizio e la superficie di vendita o di somministrazione del reparto;
- il settore merceologico del reparto affidato in gestione;
- i dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA dell'affidatario;
- il numero di iscrizione al Registro imprese dell'affidatario, se già iscritto, e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura presso la quale ha effettuato l'iscrizione;

- la dichiarazione dell'affidatario circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della Legge Regionale;
- l'impegno dell'affidatario al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi eventualmente siglati.

L'affidatario trasmette, invece, una comunicazione di analogo contenuto al Comune, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed all'Agenzia delle Entrate, per le verifiche del caso.